



## **Alcune Leggi dello S.C.V.**

Di seguito vengono elencate alcune leggi e decreti riguardanti lo Stato della Città del Vaticano:

Trattato Santa Sede - Stato Italiano

Supplemento leggi e disposizioni dello S.C.V.

La nuova legge fondamentale dello S.C.V.

Legge sul Governo dello S.C.V.

Legge monetaria

Legge sulla tutela dei beni culturali

Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Legge sulle fonti del diritto - 1° ottobre 2008, n. LXXI

# TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

## IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

*Premesso :*

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «*questione romana*», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia ;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale; si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due

Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Govern ; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

### ART. 1

L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

### ART. 2

L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

### ART. 3

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l'allegato 1° del presente Trattato, del quale forma parte integrante,

Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

#### **ART. 4**

La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

#### **ART. 5**

Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

#### **ART. 6**

L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata Pianta (Alleg. I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

#### **ART. 7**

Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano intorpetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

### **ART. 8**

L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

### **ART. 9**

In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

### **ART. 10**

I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che ' annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

#### **ART. 11**

Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

#### **ART. 12**

L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire tra loro normali rapporti diplomatici, mediante accredito di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo Diplomatico, a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

#### **ART. 13**

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere (Alleg. II, 9).

#### **ART. 14**

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del

presente Trattato, la villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato s'impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata Pianta (Alleg. II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Alleg. III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

### **ART. 15**

Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Alleg. II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre Chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

### **ART. 16**

Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

### **ART. 17**

Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

## **ART. 18**

I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

## **ART. 19**

I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

## **ART. 20**

Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

## **ART. 21**

Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

## **ART. 22**

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

### **ART. 23**

Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

### **ART. 24**

La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

### **ART. 25**

Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

### **ART. 26**

La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione romana» e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

### **ART. 27**

Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove,

L. + S.            *PIETRO CARD. GASPARRI*

L. + S.            *BENITO MUSSOLINI*



# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI  
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO CITTÀ DEL VATICANO

PONTIFICATO DI S. S. PIO XI – ANNO VIII

## **N. I - Legge fondamentale della Città del Vaticano**

*7 giugno 1929*

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Durante la Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Sacro Collegio, il quale potrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a nonna delle sacre costituzioni.

2. Resta riservata al Sommo Pontefice la pienezza dei poteri che Gli appartengono sia in relazione agli organi ed ai tribunali della Sede Apostolica, secondo i canoni, 7, 230 a 270, 1597 a 1607 del Codex iuris canonici, fermo quanto ai tribunali suddetti il disposto dell'articolo 14 della presente legge, sia su tutto quanto concerne la sua Corte, comprese le Guardie Nobile, Palatina e Svizzera, salvo per questa ultima il disposto dell'articolo 7 della presente legge.

Dipendono pure direttamente dal Sommo Pontefice l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, l'Amministrazione speciale della Santa. Sede, la Biblioteca e l'Archivio vaticano, la tipografia e la libreria.

3. Al Sommo Pontefice resta riservata la rappresentanza dello Stato Vaticano, per mezzo della Segreteria di Stato, in confronto degli Stati esteri per la conclusione dei trattati e per i rapporti diplomatici.

4. È riservata al Sommo Pontefice l'approvazione dei bilanci e conti, consuntivi della Città del Vaticano, che sono presentati dal Governatore, previo parere del Consigliere generale dello Stato.

5. Il Sommo Pontefice per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ferme le esclusioni di cui agli articoli precedenti, si riserva di delegare la potestà legislativa per determinate materie o per singoli oggetti al Governatore dello Stato.

Indipendentemente da espressa delegazione, il Governatore, del pari per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ha facoltà di emanare regolamenti ed ordinanze per la esecuzione delle leggi, senza poter derogare alle medesime o dispensarne.

Nella emanazione delle leggi delegate e dei regolamenti ed ordinanze il Governatore, eccetto che sia diversamente disposto, deve udire il parere del Consigliere generale dello Stato.

6. Al Governatore dello Stato, ferme restando le esclusioni e limitazioni stabilite nei precedenti articoli 2, 3 e 4, è delegato l'esercizio del potere esecutivo. Da tale delega sono eccettuati gli atti che siano riservati al Sommo Pontefice e quelli che caso per caso Egli creda di avocare a Sé.

7. Il Governatore dello Stato è nominato e revocato dal Sommo Pontefice. Egli è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. Il Corpo della Gendarmeria pontificia è alle dirette dipendenze del Governatore, il quale, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere anche l'assistenza della Guardia Svizzera, in quanto sia necessaria.

8. Organo consultivo della Città del Vaticano è il Consigliere generale dello Stato. Egli è nominato e revocato dal Sommo Pontefice ed è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. È tenuto a dar parere tutte le volte che sia stabilito per legge o quando ne sia richiesto dal Sommo Pontefice o dal Governatore.

9. Il potere giudiziario è delegato agli organi indicati nei seguenti articoli, che lo esercitano in nome del Sommo Pontefice.

10. Il potere giudiziario in materia civile, nelle cause in cui non si stabilita la competenza del giudice unico, e in materia penale, quando si tratti di giudicare dei delitti, è esercitato ordinariamente da un Tribunale di prima istanza e della Sacra Romana Rota in sede di appello, oltre il rimedio straordinario del ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura. Il tribunale di prima istanza è composto da un presidente, da due giudici effettivi ed uno supplente. La nomina e la revoca del personale giudiziario spetta al Sommo Pontefice. Il potere disciplinare è esercitato del Supremo Tribunale della Segnatura.

11. Le funzioni di giudice unico in materia civile sono esercitate ordinariamente dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da uno dei giudici del Tribunale stesso da lui designato.

12. In materia penale per le contravvenzioni la giurisdizione è ordinariamente esercitata da uno o più funzionari amministrativi designati dal Governatore. Nei casi in cui, secondo le leggi di procedura penale, le sentenze siano inappellabili, è escluso qualsiasi altro mezzo di imputazione in sede superiore. Nei casi in cui le sentenze in materia di contravvenzione, secondo le leggi suindicate, sono appellabili, giudice di appello è il Presidente del Tribunale di prima istanza o altro giudice da lui designato, restando escluso qualsiasi ulteriore rimedio.

13. Presso il Tribunale di prima istanza le funzioni di giudice istruttore sono affidate dal Presidente ad un giudice del Tribunale al principio di ogni anno; di quelle di pubblico ministero e di promotore della giustizia, con provvedimento del Decano della Sacra Romana Rota, è incaricato un avvocato concistoriale.

14. La Sacra Romana Rota ed il Tribunale Supremo della Segnatura, quando funzionano come organi giudiziari della Città del Vaticano, debbono compiere i loro atti entro il territorio della medesima.

La rappresentanza ed il patrocinio avanti gli organi giudiziari della Città del Vaticano sono riservati agli avvocati concistoriali, salvo quanto è disposto per la rappresentanza e la difesa dinanzi al giudice unico in materia civile ed al giudice delle contravvenzioni.

15. Quando un atto amministrativo leda un diritto, è ammessa l'azione avanti l'autorità giudiziaria, la quale tuttavia, anche se lo riconosca illegittimo, non può revocarlo né modificarlo, ma giudica sugli effetti del medesimo, pronunciando inoltre, se del caso, sull'obbligo del risarcimento dei danni.

16. In ogni caso chiunque ritenga leso un proprio diritto od interesse da un atto amministrativo, può reclamare al Sommo Pontefice, pel tramite del Consigliere generale dello Stato.

17. In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima il Sommo Pontefice può deferire la istruttoria e la decisione ad una commissione speciale, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore rimedio.

18. Rimane sempre riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere grazie, amnistie, indulti e condoni.  
Le domande di grazia sono inoltrate per tramite del Consigliere generale dello Stato.

19. La bandiera della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in questo ultimo la tiara colle chiavi, il tutto come al modello, che forma l'allegato A alla presente legge.  
Lo stemma è costituito dalla tiara colle chiavi, come al modello che forma l'allegato B alla presente legge.  
Il sigillo porta nel centro la tiara colle chiavi ed intorno le parole « Stato della Città del Vaticano », come al modello che forma l'allegato C alla presente legge.

20. Rimangono in vigore le norme e le consuetudini finora osservate dalla Santa Sede circa i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi.

21. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'Originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.  
Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VII del Nostro Pontificato.

**N. II. - Legge sulle fonti del diritto**

*(La presente legge ha cessato di essere in vigore con il 31 dicembre 2008, in quanto è stata sostituita dalla nuova legge sulle fonti del diritto 1 ottobre 2008, n. LXXI, entrata in vigore dal 1° gennaio 2009.)*

7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano :  
a) il Codex iuris canonici e le Costituzioni Apostoliche;  
b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente.

2. Le leggi e i regolamenti indicati nella lett. 6 del precedente articolo sono depositati nell'Archivio del Governatorato e pubblicati in un supplemento degli *Ada Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari una diversa forma di pubblicazione sia prescritta nella legge o nel regolamento medesimo e salvo il disposto dell'articolo 24 della presente legge.  
La pubblicazione è fatta colla data, colla quale le dette leggi e regolamenti sono emanati e con un numero progressivo per la durata di ciascun pontificato.  
Dette leggi e regolamenti entrano in vigore il settimo giorno dalla loro pubblicazione, eccetto che per la natura dell'oggetto non debbano entrare in vigore subito, o nella stessa legge o regolamento non sia espressamente stabilito un termine minore o maggiore.

3. Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti generali ed a quelli locali della Provincia e del Governatorato di Roma, indicati negli articoli seguenti e colle modificazioni e limitazioni specificate nei medesimi, sempre che dette leggi e regolamenti non sieno contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati fra la S. Sede ed il Regno d'Italia nell' 11 febbraio 1929 e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

4. Sotto le riserve specificate nell'articolo precedente, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente.  
Chiunque nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario di qualsiasi Stato estero retto a forma monarchica, contro il Capo di uno Stato estero retto a forma non monarchica, o contro il Capo del Governo del Regno d'Italia o di altro Stato, è punito colla stessa pena, colla quale sarebbe punito, se il fatto fosse commesso nel territorio dello Stato, al quale appartiene la persona contro cui il fatto è diretto.

La pena comminata contro chi nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice è quella indicata nell'articolo 1 della legge del Regno d'Italia 25 novembre 1926 n. 2008.

5. Quando la pena stabilita per qualsiasi reato sia soltanto pecuniaria, l'imputato è sempre ammesso ad estinguere il corso dell'azione penale mediante oblazione, pagando la pena pecuniaria in quella misura che, entro i limiti del massimo e del minimo, sia fissata dall'avvocato concistoriale, cui sono affidate le funzioni di pubblico ministero, o da altra autorità preveduta dalla legge.

Questa regola vale per le contravvenzioni, anche se la pena pecuniaria sia stabilita alternativamente con quella restrittiva della libertà personale. La misura dell'oblazione in tal caso è determinata dal giudice delle contravvenzioni o da altro funzionario indicato dalla legge.

Quando sia imputato uno straniero e la pena stabilita per un reato sia alternativamente quella pecuniaria o quella restrittiva della libertà personale, il giudice non può applicare la prima di esse, se l'imputato non offra, prima del dibattimento, idonea cauzione per il pagamento del massimo della pena pecuniaria, mediante deposito dell'importo di essa, o mediante pegno od obbligazione personale anche cambiaria o fideiussione di un cittadino vaticano.

6. Per i reati puniti con pena pecuniaria da leggi emanate per la Città del Vaticano la conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, nei casi previsti dal Codice penale del Regno d'Italia, si fa col ragguglio di un giorno di pena restrittiva della libertà personale per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire della somma non pagata.

7. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice di procedura penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente, eccetto quanto concerne la competenza dei tribunali che è regolata dalla legge fondamentale e dalla presente, e salva, a tenore del Trattato fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia 11 febbraio 1929, la facoltà di delega del procedimento penale per i delitti alle autorità del Regno medesimo.

8. Per qualsiasi reato, anche contravvenzione, lo straniero imputato può essere arrestato fuori di flagranza, emettendosi all'uopo mandato di cattura, e non può essergli concessa libertà provvisoria, se non fornisca cauzione nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 5. La cauzione, quando la pena sia pecuniaria, non può essere inferiore al massimo della medesima.

9. Per qualsiasi contravvenzione da chiunque commessa che sia accertata in flagrante da un ufficiale od agente di polizia giudiziaria, l'imputato è arrestato e condotto immediatamente, insieme ai testimoni presenti al fatto che l'ufficiale od agente creda necessari o che dall'imputato gli siano indicati, dinanzi al giudice delle contravvenzioni. Il giudice stabilisce la somma che può essere offerta in oblazione, e se questa somma è pagata, l'azione penale è senz'altro estinta.

Quando non sia fatta oblazione al giudice, a meno che l'imputato non chieda un rinvio ed il giudice ravvisi fondati motivi per concederlo, previa, se si tratti di imputato straniero, prestazione di cauzione a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 5 o assoggettamento alla custodia preventiva, si procede sommariamente nel modo seguente:

a) il giudice è assistito da un funzionario del Governatorato da lui scelto di volta in volta come cancelliere ;

b) il giudice designa altro funzionario del Governatorato come pubblico ministero, e, se l'imputato non ha modo o tempo di scegliere un difensore, nomina difensore di ufficio un avvocato concistoriale od altra persona che reputi idonea e che sia presente o immediatamente reperibile ;

c) i testimoni sono uditi con giuramento;

- d) si redige processo verbale ;
- e) la sentenza è estesa e pubblicata nei motivi e nel dispositivo immediatamente;
- f) l'appello, se proponibile, viene fatto con dichiarazione resa al cancelliere nell'udienza stessa.

Il giudizio di appello dinanzi al presidente del Tribunale di prima istanza, quando il giudizio dinanzi al giudice delle contravvenzioni si sia svolto colla procedura sommaria suindicata, deve aver luogo con corrispondente procedura sommaria nei cinque giorni da quello della sentenza di primo grado. Se l'appello non sia deciso nel termine suindicato, l'imputato che sia stato arrestato può essere posto in libertà provvisoria, anche senza cauzione.

Quando non si debba seguire la procedura sommaria di cui sopra, si applicano, in quanto sia possibile, anche ai giudizi contravvenzionali, le norme del Codice di procedura penale del Regno d'Italia, colle modificazioni stabilite per le contravvenzioni ai regolamenti comunali. La procedura per decreto può applicarsi soltanto ai cittadini vaticani.

10. Le disposizioni speciali stabilite nei riguardi degli stranieri nei precedenti articoli non si applicano a quelli stranieri con il cui Stato la Città del Vaticano abbia un trattato, per il quale le condanne a pena pecuniaria pronunziate dai Tribunali vaticani siano esecutive mediante riscossione coattiva o, in difetto, mediante conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale nel territorio dello Stato medesimo.

11. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato od integrato e coi relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, salve le seguenti modificazioni :

- a) la cittadinanza vaticana è regolata, conforme al Trattato fra la S. Sede e il Regno d'Italia, dalla legge in data odierna, numero III.
- b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici e dei religiosi, che sieno cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
- c) il matrimonio è pure esclusivamente regolato dalla stessa legge ;
- d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice ;
- e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, resta regolata dai canoni 1508- 1512 del Codex iuris canonici, osservandosi inoltre il disposto dal canone 63 § 2 del medesimo Coti ex.
- f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai canoni 1513-1517 dello stesso Codex;
- g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti in occasione del battesimo o del matrimonio o della celebrazione dei funerali e conservati dal parroco, che ne rimette copia al Governatore ;
- h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti dal Governatore, a mezzo dell'ufficio all'uopo designato ;
- i) le funzioni di notaio sono esercitate da avvocati concistoriali designati dal Governatore, osservandosi, sempre sotto le riserve dell'articolo 3, la legislazione notarile del Regno d'Italia ; l'archivio notarile è tenuto presso il Governatorato;
- l) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli affetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate da un ufficio presso il Governatorato. Lo stesso ufficio provvede anche alla tenuta e conservazione del catasto, sempre secondo la legislazione italiana, sotto le solite riserve. Sono presi, occorrendo, accordi fra il Governatorato e i competenti uffici italiani del Conservatore delle ipoteche e del Catasto per regolare in via transitoria la materia delle trascrizioni, delle iscrizioni ipotecarie e del catasto e per il trapasso dei relativi registri ed atti.

12. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di commercio del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato ed integrato e

ai relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, e limitatamente alle cambiali, agli assegni bancari ed agli assegni circolari emessi o pagabili nella Città del Vaticano, nonché alle assicurazioni delle persone residenti o delle cose che si trovino in detta città.

Quando, a tenore della legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale, sia autorizzato nella Città del Vaticano l'impianto o l'esercizio di aziende od imprese commerciali od industriali, si intendono applicabili di pieno diritto, sempre che non sia disposto altrimenti nell'atto di autorizzazione, le norme generali e quelle speciali per la materia cui si riferisce l'azienda od impresa autorizzata, risultanti dal Codice di commercio, dalle leggi commerciali e dagli usi commerciali vigenti nella città di Roma.

13. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di procedura civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti prima dell'entrata in vigore della presente, e limitatamente al procedimento di esecuzione ed ai procedimenti speciali contemplati nel Libro III, Titolo I (disposizioni comuni), Titolo III (assenza), Titolo V (minori), Titolo VI (interdizione ed inabilitazione), Titolo XIII (successioni), Titolo IX (offerta di pagamento e deposito), Titolo X (copia e collazione di atti pubblici), Titolo XII (esecuzione di sentenze straniere) modificato con decreto-legge del Regno d'Italia 30 giugno 1919 n. 1272.

14. Le attribuzioni che nel Codice civile e di procedura civile del Regno d'Italia o in altre leggi del Regno medesimo sono attribuite al Conciliatore od al Pretore in materia di esecuzione o nei procedimenti di volontaria giurisdizione, sono esercitate dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da un giudice da lui designato.

15. Le cause civili di valore non superiore a lire cinquemila e quelle possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto nei casi preveduti nell'articolo 82 del Codice di procedura civile del Regno d'Italia, sono di competenza del Presidente del Tribunale di prima istanza o di un giudice da lui designato.

Per le dette cause si segue la procedura stabiliti nel detto codice per i giudizi avanti i Pretori.

L'appello contro le sentenze rese nelle dette cause si porta al Tribunale di prima istanza.

Dinanzi a questo Tribunale e dinanzi alla Sacra Rota ed al Supremo Tribunale della Segnatura, per quanto concerne il giudizio civile di cognizione e le altre materie attinenti al processo civile, si osservano, in quanto applicabili, le norme dei canoni 1552 a 1998 del Codex iuris canonici.

16. Tanto in materia civile quanto in materia penale le funzioni di procuratore e di avvocato sono esercitate dagli avvocati concistoriali.

Tuttavia, fermo il disposto dell'articolo 9 lettera b, il Decano della Sacra Rota Romana può compilare un albo di persone aventi i necessari requisiti per l'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato dinanzi al giudice unico nella materia civile ed in quella delle contravvenzioni.

Per il tribunale di prima istanza il Decano della Sacra Romana Rota nomina le persone incaricate di esercitare le funzioni di notaio attuario e di ufficiale giudiziario o cursore.



17. Sono di competenza dei Tribunali della Città del Vaticano :

1) tutte le azioni in cui sia convenuto un cittadino avente nella Città del Vaticano la residenza od anche uno straniero autorizzato a risiedere in detta città a tempo indeterminato;

2) precedente;

3) le azioni relative alle successioni delle persone indicate nel numero le azioni in cui sia anche convenuto uno straniero, quando si tratti :

a) di azioni reali o personali relative a beni immobili o mobili esistenti nella Città del Vaticano;

b) di azioni nascenti da contratti che sieno stati conclusi o da fatti che sieno eseguiti nel territorio della detta Città, oppure le cui obbligazioni debbano ivi eseguirsi.

18. I Tribunali Vaticani sono competenti a conoscere dei reati da chiunque commessi nel territorio della Città del Vaticano, sempre che, trattandosi di delitto l'autore del medesimo non si sia rifugiato in territorio italiano, o non sia fatta delegazione ai Tribunali del Regno d'Italia, il tutto secondo l'articolo 22 del Trattato 11 febbraio 1929.

Resta ferma la competenza dei Tribunali Vaticani anche per reati commessi in uno Stato estero, quando per i reati medesimi si possa procedere nel territorio dello Stato secondo le disposizioni del Codice penale del Regno d'Italia, e salvo anche in questo caso il disposto del citato articolo 22 del Trattato.

19. Nei giudizi penali ed in quelli civili, anche nei casi in cui non si applichino le disposizioni sul procedimento del Codex iuris canonici, qualsiasi giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

20. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osservano nella Città del Vaticano :

a) la legge del Regno d'Italia sulle espropriazioni per pubblica utilità 25 giugno 1865 n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879 n. 5188 e con decreto-legge 11 marzo 1923 n. 691, nonché gli articoli 30, 33 e 34 del regio decreto sull'esecuzione di opere pubbliche 8 febbraio 1923 n. 422;

Occorrendo per gravi ragioni, fuori dei casi previsti nella predetta legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, disporre dell'uso della privata proprietà immobiliare o acquistare la proprietà di cose mobili o usare delle medesime o richiedere prestazioni di opere, provvede il Governatore, con decreto eseguibile d'ufficio, contro pagamento di un equo corrispettivo, che egli fissa, salva l'azione dinanzi al giudice competente per la determinazione definitiva del corrispettivo medesimo.

Senza pregiudizio sia della esecuzione di ufficio sia dall'azione civile per la determinazione dell'indennità, chi non ottempera al decreto del Governatore nei casi suindicati e punito coll'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.

b) la legislazione del Regno d'Italia vigente alla entrata in vigore della presente, compresi i regolamenti relativi, e concernente :

le antichità e le belle arti ;

le bellezze panoramiche;

la trasmissione dell'energia elettrica a distanza;

le opere pubbliche, escluso quanto concerne gli appalti, che rimangono regolati dai contratti da concludersi di volta in volta e salva la disposizione dell'articolo 8 della legge di pari data n. V.

c) la legislazione del Regno d'Italia vigente come sopra, compresi i regolamenti, ed i trattati ratificati dal Regno d'Italia fino all'entrata in vigore della presente e le norme di

esecuzione dei trattati medesimi, salva adesione, a suo tempo, a questi ultimi da parte della Città del Vaticano, concernenti :

- 1) i pesi e misure di ogni genere ;
- 2) la proprietà artistica e letteraria ;
- 3) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
- 4) le ferrovie;
- 5) le poste;
- 6) i telegrafi;
- 7) i telefoni;
- 8) la radiotelegrafia e la radiotelefonìa;
- 9) l'aviazione;
- 10) gli automobili e la loro circolazione;
- 11) la difesa contro le malattie infettive e contagiose;

Nei rapporti fra la Città del Vaticano e il Regno d'Italia nelle materie suindicate sono salve le speciali convenzioni, che vengano stipulate, le quali, se del caso, varranno in deroga alle norme sopra provvisoriamente richiamate.

d) in generale le leggi del Regno d'Italia con i relativi regolamenti generali e speciali e con i regolamenti della Provincia e del Governatorato di Roma, in quanto concernono l'igiene e la sanità pubblica, la sicurezza ed integrità delle persone e delle cose, la polizia edilizia ed urbana ed in genere qualsiasi oggetto che, non essendo già regolato in questa od in altre leggi della Città del Vaticano, richiegga di essere giuridicamente disciplinato nella Città medesima, escluso tuttavia, salvo espresso richiamo, quanto attiene all'ordinamento degli enti od uffici pubblici, al trattamento economico e giuridico dei funzionari ed impiegati, ai corpi armati, ai contributi, sussidi e simili dell'amministrazione a favore dei sudditi, ai tributi, contributi ed oneri di spesa a favore dell'amministrazione imposti ai sudditi, alla contabilità ed alla finanza.

Al servizio di assistenza sanitaria provvede il Governatorato, secondo norme regolamentari da emanarsi dal Governatore.

Alle autorità del Regno d'Italia prevedute nelle leggi e regolamenti richiamati in quest'articolo si intende sostituito il Governatore o quel funzionario od ufficio dipendente dal medesimo all'uopo designato.

21. La istruzione elementare è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di quattordici anni compiuti, per i fanciulli di ambo i sessi, i quali, finché non sieno istituite scuole nella Città del Vaticano, dovranno frequentare quelle di Roma che saranno designate dal Governatore, previo accordo colle autorità locali.

I genitori o tutori che contravvengano all'obbligo suindicato, sono puniti coll'ammenda fino a lire 500 o coll'arresto fino a dieci giorni, salvo quando dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei mezzi.

La pena può essere applicata due volte nel corso del medesimo anno scolastico.

22. Quando una controversia civile non si possa decidere con una precisa norma giuridica contenuta nelle fonti indicate nei precedenti articoli, anche perché la legislazione del Regno d'Italia richiamata in via suppletiva risulti per qualsiasi motivo inapplicabile, il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali del diritto canonico, decide applicando quel criterio che seguirebbe, se fosse legislatore.

23. Qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione

penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'ammenda fino a lire 9000 o quella dell'arresto fino a sei mesi.

24. Al Governatore è delegata per tre anni la facoltà di emanare, in caso di assoluta necessità od urgenza, senza altra formalità, disposizioni di carattere generale, aventi forza di legge per la durata non eccedente tre mesi, per disciplinare le materie, per le quali la legislazione del Regno d'Italia è richiamata in via suppletiva, secondo gli articoli precedenti, o per qualunque materia non preveduta né altrimenti disciplinata. Tali disposizioni del Governatore si pubblicano per affissione alla porta degli unici del Governatorato e nel cortile di San Parnaso, od anche in altri luoghi, quando siano espressamente designati nelle disposizioni medesime, ed entrano in vigore nello stesso giorno della pubblicazione.

25. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

### **N. III. - Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno**

*7 giugno 1929*

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

#### **CAPO I DELLA CITTADINANZA**

1. Sono cittadini della Città del Vaticano:

a) i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma;

b) coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona;

c) coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovraneamente.

2. Sono del pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purché sieno seco lui conviventi ed autorizzati a risiedere nella Città del Vaticano, secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.

3. L'autorizzazione indicata nell'articolo precedente è data dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona.

4. L'autorizzazione per il coniuge e per i figli può essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di famiglia. L'autorizzazione cessa di diritto:

a) per il coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato, oppure sia pronunciata la separazione coniugale;

b) per i figli col raggiungimento dell'età di 25 anni, eccetto che siano inabili al lavoro e debbano essere a carico del cittadino vaticano;

c) per le figlie col loro matrimonio. Restano salvi i sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo l'articolo 1 lettera c e l'articolo 16, nonché quelli del Governatore secondo l'articolo 17.

5. L'autorizzazione indicata nell'articolo 3, quanto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, non può essere data, se i parenti suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di alimenti.

L'autorizzazione cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento degli anni venticinque, eccetto che siano inabili al lavoro, e per le sorelle, col loro matrimonio.

Restano salve in ogni caso le facoltà indicate nell'ultimo comma dell' articolo precedente.

6. La cittadinanza vaticana si perde :

a) dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Città del Vaticano od in Roma;

b) da qualsiasi cittadino coll'abbandono volontario della residenza in detta Città;

c) dalle persone indicate nella lettera b dell'articolo 1, quando cessino dalla dignità, carica, ufficio od impiego, per il quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Città medesima;

d) da qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Città dipenda dalle autorizzazioni indicate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto dell'autorizzazione stessa a tenore degli articoli medesimi o con la revoca di essa.

Restano sempre salve, agli effetti della conservazione della residenza nella Città del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza, le facoltà contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 4.

7. Poiché la limitata estensione della Città del Vaticano non consente a tutti i discendenti e collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di risiedere nella Città stessa, il Sommo Pontefice, nell'intento di incoraggiare la formazione di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva, caso per caso, nel suo insindacabile apprezzamento, sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che debbano abbandonare la Città del Vaticano, anche colla concessione, a condizioni di favore, dell'uso di appartamenti di proprietà della Santa Sede nel territorio del Regno d'Italia.

8. La cittadinanza, vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora temporanea altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città del Vaticano o, per i Cardinali, dell'abitazione Roma, o di altre circostanze comprovanti l'abbandono della residenza.

9. Le autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni tempo con equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina non consiglino un procedimento immediato.

10. Il Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono trascritti :  
a) i nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b, c e d dell'articolo 1 coll'indicazione del titolo, per il quale hanno l'anzidetta qualità ;  
b) le autorizzazioni previste nel presente capo;  
c) le revoche delle medesime;  
d) le dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza  
e) gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.

11. I cittadini vaticani debbono munirsi di una carta di identità rilasciarsi dal Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.  
Coll'esibizione di detta carta essi possono uscire ed entrare nel Città del Vaticano senz'altra formalità.  
Sono dispensati dall'obbligo di munirsi della carta di identità i Cardinali che sieno cittadini vaticani col loro seguito, il Governatore < altre persone da stabilire nel regolamento.

## CAPO II DELL'ACCESSO E DEL SOGGIORNO NELLA CITTÀ DEL VATICANO

12. Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Città del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dell'identità personale, è rilasciato dai funzionari od agenti incaricati della custodia degli ingressi.

Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso può essere rifiutato.

Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano soltanto per le ore stabilite con Provvedimento del Governatore. Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta.

13. Per l'ingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili può essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al capo o ai capi o dirigenti di dette comitive o pellegrinaggi, e colla semplice indicazione del numero di coloro che l'accompagnano.  
Il Governatore o l'ufficio da esso delegato può concedere permessi di accesso permanenti.

14. Chi non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Città del Vaticano oltre l'orario Indicato nel penultimo comma dell'articolo 12, deve ottenere l'autorizzazione del Governatore, o dell'ufficio all'uopo delegato.

L'autorizzazione determina la durata del soggiorno e può contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e l'ufficio suddetto credano convenienti.

15. Sono dispensati dal permesso di cui all'articolo 12 gli stranieri muniti di passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede o da altra autorità a ciò

delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza a permanere nella Città del Vaticano oltre l'orario di cui nel penultimo comma dell'articolo citato.

Sono dispensati dal permesso d'ingresso e dall'autorizzazione di soggiorno occorrente per restare nella Città del Vaticano oltre l'orario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini vaticani col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, la famiglia del Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere generale, dello Stato, gli impiegati e salariati del Governatorato e degli altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano per ragioni di servizio, e le altre persone che potranno essere indicate nel regolamento.

16. Il Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi secondo la sua sovrana potestà, si riserva di autorizzare chiunque a soggiornare a tempo indeterminato nella Città del Vaticano, senza che ciò induca acquisto della cittadinanza.

17. Il Governatore o l'ufficio all'uopo delegato possono rilasciare, collo stesso effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato :

a) a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nei limiti di parentela indicati nell'articolo 2, quando pure non concorrano o abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 e 5, nonché a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che la loro permanenza nella Città del Vaticano sia necessaria all'assistenza personale di un cittadino vaticano o al governo della casa di lui. Tale autorizzazione non può concedersi, di regola, se non per una sola persona per ciascun cittadino vaticano. Per concederlo a più di una persona occorre un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;

b) alle persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli alimenti da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non nella propria casa;

c) ai domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone che abbiano diritto di risiedere nella Città del Vaticano ;

d) in altri casi straordinari di necessità assoluta.

18. Nessuno può dare alloggio né temporaneo, né permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza l'autorizzazione del Governatore o dell'ufficio all'uopo delegato.

19. Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili, osservato, quanto all'eventuale preavviso, il disposto dell'articolo 9.

20. La assegnazione degli alloggi nella Città del Vaticano a coloro che vi risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio di proprietà privata e ferme in tale caso le norme circa l'affitto, il subaffitto e la facoltà di requisizione, è fatta insindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal Governatore.

La concessione di alloggi è revocabile, con congruo preavviso, salvo che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina impongano la revoca immediata.

L'alloggio è permutabile con provvedimento dell'autorità che l'ha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.

La capacità degli alloggi assegnati od assegnabili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del caso, nel concedere o negare l'autorizzazione a risiedere dei parenti ed affini, secondo le disposizioni del Capo I e del presente.

La revoca della concessione dell'alloggio implica di diritto revoca dell'autorizzazione a risiedere nella Città del Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.

21. Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse siano scadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica.

Per gravi motivi o quando si tratti di persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato, all'espulsione può essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o temporaneo di accedere alla Città del Vaticano.

22. Il Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi delle pennone autorizzate a risiedere nella Città del Vaticano a tempo indeterminato o determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le revoche delle autorizzazioni stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti di accesso.

### CAPO III ACCESSO ALLA CITTÀ DEL VATICANO CON VEICOLI

23. I veicoli o autoveicoli appartenenti a stranieri, servano essi al trasporto delle persone o a quello delle cose e sieno essi privati o in servizio pubblico, possono entrare nella Città del Vaticano, previo rilascio di uno speciale permesso.

a) quando abbiano carico di persone o di merci, delle quali sia autorizzato l'accesso nella Città;

b) quando, pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi nel territorio della Città del Vaticano per il trasporto di persone o di cose nell'interesse del richiedente.

Il permesso di entrata del veicolo e dell'autoveicolo può essere concesso con lo stesso documento con cui è accordato il permesso di accesso o l'autorizzazione di soggiorno al conducente o alle persone trasportate, sempre che il veicolo o autoveicolo sia nel documento stesso indicato in modo da identificarlo.

Il Governatore o l'ufficio da esso delegato può concedere permessi permanenti.

24. Il veicolo e autoveicolo, salvo, in casi eccezionali, autorizzazione del Governatore o dell'ufficio a ciò delegato, e salvo il disposto dell'articolo seguente, deve uscire dalla Città del Vaticano nel termine indicato nel permesso medesimo o non appena abbia compiuto il servizio al quale è adibito o, altrimenti, non oltre la scadenza del permesso di entrata o di soggiorno delle persone trasportate.

25. È in facoltà del Governatore di autorizzare che le vetture o autoveicoli in servizio pubblico del Governatorato di Roma, entrate nella Città del Vaticano per il trasporto di persone che ivi rimangono, stazionino, nelle ore diurne fissate, nei luoghi all'uopo determinati, per trasportare altre persone entro o fuori della Città del Vaticano.

Il Governatore, sotto l'osservanza delle medesime cautele, può altresì autorizzare l'entrata e lo stazionamento di vetture o autoveicoli in servizio pubblico del Governatorato di Roma, ancorché essi entrino vuoti, salva la facoltà di organizzare un servizio pubblico di veicoli od autoveicoli proprio della Città del Vaticano.

26. Il Governatore tiene un registro degli autoveicoli della Città del Vaticano. In detto registro sono iscritti gli autoveicoli del Sommo Pontefice, dello Stato, dei cittadini vaticani e delle altre persone da indicarsi nel regolamento.

Per la tenuta di detto registro si applicano, fino a nuova disposizione le norme contenute nella legge del Regno d'Italia 15 marzo 1927 n. 436.

27. Nessun autoveicolo non iscritto nel registro della Città del Vaticano può in alcun caso rifornirsi di carburante nella Città stessa, non con carburante che sia di volta in volta introdotto dal territorio del Regno d'Italia, previa soddisfazione dei diritti doganali e daziari stabiliti nel Regno.

Gli autoveicoli della Città del Vaticano non possono uscire dalla Città stessa, se non con la dotazione di carburante che può essere contenuta nel loro serbatoio.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

28. Chi si introduce nella Città del Vaticano nonostante il rifiuto permesso o in violazione di un provvedimento di divieto di accesso, punito con l'ammenda fino a lire 18000 o l'arresto fino a un anno.

29. Chi si rifornisce nella Città del Vaticano di carburante per autoveicoli o chi ne esca con una quantità di carburante superiore a quella stabilita nell'articolo 27, è punito con la pena prevista nell'articolo 6 della legge n. V in data di oggi sull'ordinamento economico, commerciale, e professionale. La confisca dell'autoveicolo è facoltativa.

Alla stessa pena soggiace chi scientemente fornisce carburante a chi non ne ha il diritto.

30. Chi senza autorizzazione dà alloggio a persone munite di permesso di soggiorno è punito con l'ammenda fino a lire 4500 o con l'arresto fino a tre mesi.

31. Le altre contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.

32. Fino a quando non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, è in facoltà del Governatore di sospendere con suo provvedimento l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12,13, 15, 23, 24 e 25 della presente legge o di emanarne altre in sostituzione delle medesime.

33. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI N. IV.



## **N.IV.- Legge sull'ordinamento amministrativo**

*7 giugno 1929*

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

### CAPO I NORME GENERALI

1. Le attribuzioni di competenza stabilite in questa o in altra legge non derogano alla facoltà di avocazione del Sommo Pontefice, secondo l'articolo 6 della legge fondamentale.
2. Il Sommo Pontefice si riserva di annullare in qualunque tempo i provvedimenti di qualsiasi autorità amministrativa, che sieno contrari alle leggi o ai regolamenti generali o speciali. Può del pari in ogni tempo revocare o riformare i provvedimenti che si manifestino inopportuni o pregiudizievoli all'interesse pubblico, salva, se essi abbiano generato diritti di terzi, una equa indennità, fissata nel provvedimento di revoca o di riforma.
3. Salva in ogni tempo la facoltà di invocare contro un provvedimento amministrativo in via di grazia il potere di annullamento, revoca o riforma indicati nell'articolo precedente, il ricorso in via di giustizia al Sommo Pontefice, preveduto dall'articolo 16 della legge fondamentale, deve proporsi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento impugnato o dal giorno in cui l'interessato abbia dimostrato di averne notizia.
4. L'azione contro le autorità amministrative, per la tutela di un diritto che si pretende leso dalle medesime, si prescrive nel termine di cinque anni. Questa prescrizione corre anche contro i minori e gli incapaci.

### CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNATORATO

5. Il Governatore esercita personalmente le sue attribuzioni :
  - a) in materia di legislazione delegata;
  - b) in materia di emanazione di regolamenti;
  - c) in materia di conclusione di accordi colle autorità comunali, provinciali o governative locali residenti in Roma;
  - d) in materia di rapporti con le suddette autorità o con altre autorità del Regno d'Italia, che occorrono nel disbrigo degli affari di competenza del Governatorato;
  - e) quando da altre leggi o regolamenti risulti espressamente che l'attribuzione è strettamente personale.
7. Il Governatore deve essere cittadino vaticano e risiedere nel Vaticano.

In caso di assenza o impedimento, il Governatore è sostituito dal capo servizio che egli designa : in difetto di designazione, dal Segretario generale e, in mancanza, dal capo servizio presente più anziano per data di nomina o, a parità di data di nomina, per età.

Chi sostituisce il Governatore non può esercitare le attribuzioni a lui personalmente riservate, fuori dei casi di necessità ed urgenza.

8. Il Consigliere generale dello Stato nonché i giudici ed i funzionari del potere giudiziario non hanno obbligo di assumere la cittadinanza vaticana né di risiedere nel Vaticano: non appartengono alla categoria dei funzionari e degli impiegati: percepiscono soltanto un'indennità di carica.

9. La ripartizione degli uffici, ed il numero, le attribuzioni e i diritti e gli obblighi dei funzionari, degli impiegati e dei salariati, la nomina, disciplina e revoca dei medesimi sono determinati con regolamento da emanarsi dal Governatore.

10. In qualunque caso, salvi i poteri del Sommo pontefice nei riguardi del Governatore e del Consigliere generale dello Stato e salve le disposizioni speciali circa i corpi armati, i funzionari ed impiegati dipendenti dal Governatore possono essere "puniti, secondo la gravità della mancanza, con la censura o con la sospensione dal quarto dello stipendio per non oltre un anno. Per le mancanze che rendono il funzionario indegno, incompatibile o immeritevole della necessaria fiducia, egli può essere sempre licenziato, anche se per contratto sia assunto a tempo determinato o a vita.

Il licenziamento può del pari sempre darsi per sopravvenuta inabilità fisica o intellettuale.

11. I provvedimenti di cui nel precedente articolo sono presi dal Governatore, uditi gli interessati, senza altra formalità. Contro di essi è ammesso il ricorso al Sommo Pontefice, esclusa ogni altra azione, salvo che per i diritti civili patrimoniali che, indipendentemente da ogni sindacato sui motivi che hanno determinato il provvedimento, potessero derivare da speciali contratti.

12. I funzionari od impiegati, che sono incaricati di pagamenti o di riscossioni o che hanno comunque gestione di denaro, di valori o di materie, debbono rendere il conto al Governatore, alla cui vigilanza sono sottoposti per il tramite dell'ufficio di finanza e ragioneria.

Il Governatore, quando trovi ragioni di responsabilità anche per semplice negligenza, contesta le ragioni medesime al contabile, assegnandogli un termine per le sue difese e se tuttavia, udito il Consigliere generale dello Stato, la responsabilità sia accertata, stabilisce l'ammontare del debito con suo decreto, che è titolo esecutivo sia per i provvedimenti conservativi, sia per la iscrizioni di ipoteca giudiziale, sia, qualora il Governatore lo creda per la esecuzione coattiva sui beni del contabile, compresa la cauzione, se vi sia.

Contro il decreto il contabile può reclamare alla Sacra Rota. Il gravame non ha efficacia sospensiva.

13. I funzionari amministrativi incaricati di assumere impegni o di disporre pagamenti, o di vigilanza sui contabili di denaro, valori o materie, o sugli impegni e pagamenti suindicati, rispondono dei danni che per colpa o dolo arrechino allo Stato.

Alla stessa responsabilità soggiace qualsiasi funzionario od impiegato che per azioni od omissioni, anche soltanto colpose, rechi danno allo Stato, salvo che dimostri di avere agito per un ordine superiore, che era tenuto ad eseguire.

La procedura dell'accertamento della suddetta responsabilità è la medesima stabilita per i contabili nell'articolo precedente.

Il Governatore e la Sacra Rota possono, tuttavia, per i funzionari od impiegati contemplati nel presente articolo, porre in via di equità a carico del funzionario od impiegato responsabile soltanto una quota del danno.

14. Tutti i dignitari, funzionari ed impiegati prestano giuramento di fedeltà con la seguente formula : Giuro sul Santo Vangelo di essere fedele al Sommo Pontefice, di osservare scrupolosamente gli ordini che saranno impartiti da Lui e dagli altri miei superiori e le leggi dello Stato e di adempiere diligentemente agli obblighi del mio ufficio.  
Il giuramento è prestato dal Governatore, dal Consigliere generale dello Stato e dai Comandanti dei Corpi armati nella mani del Sommo Pontefice; dagli altri nelle mani del Governatore.

### CAPO III CONTRATTI

15. Tutti i contratti conclusi nell'interesse della Città del Vaticano per un valore superiore a lire 5000 devono essere sottoposti al preventivo esame dell'ufficio di finanza e ragioneria, che può fare le sue osservazioni in legittimità ed in merito, nonché alla successiva approvazione del Governatore o di chi lo sostituisce.  
In mancanza di tali formalità, i contratti sono invalidi. La invalidità è opponibile soltanto dall'amministrazione pubblica.

16. In tutti i contratti di appalto e di fornitura, salvo diversa pattuizione, è riservata all'amministrazione la facoltà di rescissione, pagando il 10% dell'importo delle opere o somministrazioni non eseguiti oltre il pagamento integrale di quelle eseguite.

17. In tutti i contratti di appalto o somministrazione, quando il privato contraente si renda inadempiente, l'amministrazione può, con decreto eseguibile anche con la forza pubblica, occupare i cantieri, apprendere i macchinari, i depositi di materiali e le provviste di merci ed eseguire il contratto, salve le ragioni d'indennizzo da determinarsi dall'autorità giudiziaria.

### CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

18. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.  
Comandiamo che l'originale della presente legge, munito de sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.  
Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

## **N. V. - Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale**

*7 giugno 1929*

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Lo Stato della Città del Vaticano ha la propria moneta.

Fino a che le norme ad essa relative non sieno state emanate e la medesima non sia stata emessa, hanno corso legale la moneta e i biglietti di banca del Regno d'Italia secondo la legislazione del medesimo.

2. È necessaria l'autorizzazione del Governatore per le alienazioni di immobili, situati nel territorio della Città del Vaticano, per atto tra vivi sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, per le costituzioni dei diritti di enfiteusi, superficie, uso, usufrutto, servitù, ipoteche o qualsiasi altro diritto reale, nonché per gli affitti e subaffitti, anche parziali, degli immobili medesimi e per qualsiasi durata.

La stessa autorizzazione occorre per l'acquisto degli stessi diritti sopra i detti immobili in conseguenza di successione legittima o di disposizione testamentaria sia a titolo universale, sia a titolo particolare.

Fino a che non sia intervenuta l'autorizzazione, nessuno può dimettere il possesso degli immobili o dare esecuzione ai negozi suindicati. Le contravvenzioni a questo divieto sono punite coll'ammenda fino a lire 3000.

La mancanza di autorizzazione rende nulli i negozi contemplati in questo articolo. La nullità può essere fatta valere anche dal Governatore.

Se è negata l'autorizzazione al trapasso di beni immobili in proprietà per effetto di successione come sopra, l'immobile è devoluto al patrimonio dello Stato contro una giusta indennità fissata dal Governatore, salvo reclamo ai tribunali nei modi e forme stabilite per le indennità di espropriazione.

Se è negata l'autorizzazione all'acquisto, a titolo successorio, di diritti reali, l'erede autorizzato ad acquistare la proprietà la conserva libera e deve corrispondere all'onerato un compenso pecuniario, fissato in caso di disaccordo dall'autorità giudiziaria.

3. Negli immobili esistenti nella Città del Vaticano e non appartenenti in proprietà alla Santa Sede nessun lavoro di trasformazione o di ampliamento può essere eseguito, senza la previa autorizzazione Governatore.

Le contravvenzioni a questo divieto sono punite coll'ammenda fino a lire 5000, oltre, secondo l'apprezzamento discrezionale del Governatore o dell'ufficio all'uopo delegato, la riduzione in pristino da eseguirsi di ufficio senza formalità ed a spese del contravventore.

4. L'acquisto di merci o derrate di qualsiasi natura e provenienza per rivenderle e la loro vendita sono riservati in via di monopolio allo Stato, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Lo Stato provvede pure, mediante una propria organizzazione, al servizio farmaceutico.

Soltanto per il tramite dei competenti uffici dello Stato, pure secondo norme da stabilirsi per regolamento, possono introdursi nella Città del Vaticano merci o derrate, in franchigia dai dazi doganali e di consumo vigenti nel Regno d'Italia, con destinazione a determinate persone ivi residenti e per loro uso personale o della propria famiglia. La quantità eccedente tale uso viene confiscata, con o senza indennità secondo i casi.

5. La introduzione da parte di privati nella città del Vaticano di merci o derrate per uso personale o della propria famiglia acquistate nel Regno d'Italia, dopo che siano state assoggettate ai dazi doganali e di consumo vigenti nel detto Regno, è libera, salvo, quando occorra, a carico dell'introducente la prova delle condizioni suindicate.

È proibita la introduzione da parte di privati nella Città del Vaticano di merci o derrate, anche se siano stati soddisfatti i dazi doganali e di consumo stabiliti dalle leggi del Regno d'Italia, quando avvenga in tale quantità e modo da risultarne la destinazione al commercio, come pure la detenzione di dette merci o derrate e la loro vendita.

Le contravvenzioni al divieto di che al comma precedente sono punite con ammenda fino a lire 5000, oltre che colla confisca delle merci e derrate. In caso di recidiva, alla pena dell'ammenda può aggiungersi l'arresto fino a sei mesi.

E altresì vietata la introduzione da parte dei privati nella Città del Vaticano di merci o derrate, per le quali non sieno stati soddisfatti i dazi doganali e di consumo come sopra, quando anche non avvenga in tale quantità e modo da risultarne la destinazione al commercio, come pure la detenzione di dette merci o derrate e la vendita delle medesime.

La violazione del divieto di che al comma precedente è punita colla multa fino a lire 15.000. In ogni caso sono confiscate le merci introdotte o detenute o vendute in violazione del divieto, nonché i recipienti ed i mezzi di trasporto. In caso di associazione a commettere il reato o di recidiva, può aggiungersi la pena della reclusione fino a tre anni.

6. La esportazione di merci o derrate della Città del Vaticano nel territorio del Regno d'Italia è proibita. La violazione di questo divieto o anche il semplice tentativo di tale violazione sono puniti colla multa nella misura stabilita nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e contrabbandando la reclusione fino a tre anni, oltre la confisca delle merci o derrate in contrabbando nonché dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

È esente dal divieto la esportazione di oggetti d'uso personale, nella quantità consuetudinaria in caso di viaggio, e la esportazione di mobilia in caso di cessazione di residenza nella Città del Vaticano.

7. Nessuno può aprire botteghe, aziende od officine anche per l'esercizio di semplice mestiere, né impiantare imprese industriali o commerciali di qualsiasi genere né aprire gabinetti, uffici, agenzie o luoghi fissi di recapito per l'esercizio di qualsiasi professione, senza l'autorizzazione del Governatore.

Se per la legge vigente nella Città del Vaticano o per la legge nazionale, del professionista, che sia straniero, occorra per l'esercizio della professione una abilitazione, l'autorizzazione può concedersi soltanto quando l'abilitazione risulti conseguita secondo la legge vaticana o straniera.

Le contravvenzioni a questo divieto sono punite con l'ammenda fino a lire 3000, oltreché colla chiusura del locale da eseguirsi d'ufficio senza formalità.

8. Qualora per l'impianto di aziende od imprese commerciali od industriali sia concessa l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro, finché non siano emanate altre norme per la Città del Vaticano, è sottoposto di diritto alle disposizioni della legislazione del Regno d'Italia imperanti all'entrata in vigore della presente, in quanto siano applicabili, e colle riserve di cui all'articolo 3 della legge N. II di pari data sulle fonti del diritto, per tutto ciò che concerne il contratto di impiego, il lavoro delle donne e dei fanciulli, le otto ore il lavoro giornaliero, il riposo festivo, le assicurazioni sociali contro gli infortuni, la maternità., la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi, provvedendosi, qualora non sia altrimenti disposto da leggi o da disposizioni dell'atto di concessione e fino a quando non siano emanate norme speciali per la Città del Vaticano, alle relative assicurazioni mediante contratti cogli stessi istituti od enti, presso i quali è obbligatorio provvedere secondo la legislazione del Regno d'Italia. Alle stesse norme del comma precedente sono soggetti gli imprenditori stranieri, che per contratti con la pubblica

amministrazione o privati eseguiscano appalti o compiano qualsiasi lavoro o somministrazione nella Città del Vaticano.

9. La prestazione occasionale e temporanea, a favore delle persone residenti nella Città del Vaticano o dei loro beni, di professioni, arti, imprese, mestieri e simili anche per parte di stranieri è libera, salvo l'osservanza delle norme sull'entrata e sul soggiorno.

Tuttavia, anche nel caso previsto da questo articolo, se per la legge vaticana o per quella nazionale del professionista straniero occorra una abilitazione, i servizi non possono essere prestati da chi non dimostri di averla conseguita.

Le contravvenzioni ai divieti contenuti in questo articolo sono punite con l'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.

10. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi del Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, man dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

## **N. VI. - Legge di pubblica sicurezza**

*7 giugno 1929*

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Il Governatore provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà e all'integrità dei beni, all'igiene e alla moralità pubblica.

A tal uopo, sia in esecuzione delle leggi e dei regolamenti sia in occasione di eventi non preveduti da norme generali, prende i provvedimenti che ritiene opportuni.

Chi non obbedisce a detti provvedimenti, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito coll'ammenda fino a lire 4500 o coll'arresto fino a tre mesi.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i provvedimenti suindicati possono, occorrendo, essere eseguiti, anche immediatamente, coll'impiego della forza pubblica, coll'obbligo di chi sarebbe tenuto ad ottemperarvi di rimborsare le spese di esecuzione, secondo la liquidazione fattane dal Governatore.

2. Chiunque, invitato dal Governatore o dai funzionari da lui dipendenti, non si presenti senza giustificato motivo nel termine prescritto, è punito coll'ammenda fino a lire 1500 o con l'arresto fino ad un mese. Senza pregiudizio dell'azione penale, le autorità indicate nel comma precedente possono ordinare traduzione coatta a mezzo della forza pubblica di chi non abbia ottemperato all'invito.

3. È vietata la costituzione di qualsiasi associazione senza l'autorizzazione del Governatore.

Il divieto non si applica agli ordini religiosi, congregazioni e associazioni prevedute dal Codex iuris canonici e costituite a norma del medesimo.

Le associazioni costituite in contravvenzione al divieto sono sciolte, salvi inoltre quei provvedimenti che si ritengano opportuni circa i locali e i beni. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 9000 e l'arresto fino a sei mesi.

4. E' vietata qualsiasi riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione del Governatore. E' ritenuta pubblica anche una riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per l'oggetto della riunione risulti che il carattere privato di essa sia simulato.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica ai ricevimenti, alle processioni e cerimonie religiose e ai trasporti funebri, salvi gli accordi da prendere col Governatore.

Le riunioni non autorizzate sono sciolte colla forza pubblica. Possono esserlo anche quelle autorizzate, se si verificano disordini o vi sia pericolo del loro verificarsi.

Chi prende parte ad una riunione non autorizzata è punito coll'ammenda da lire 500 fino a lire 9000 o l'arresto da 10 giorni a sei mesi.

Chi non obbedisce all'ordine di scioglimento di una riunione autorizzata è punito coll'ammenda fino a lire 4500 o coll'arresto fino a tre mesi.

5. È vietato detenere, anche nella propria abitazione, armi o portarle fuori di essa senza licenza del Governatore.

Senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione strumenti a punta o da taglio atti ad offendere.

La licenza occorre anche per le collezioni di armi artistiche, rare ed antiche.

Chi contravviene al divieto di detenere o portare armi senza licenza o di portare strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo, è punito coll'ammenda fino a lire 9000 o l'arresto fino a sei mesi. Le armi e gli strumenti suddetti sono confiscati.

Chi contravviene al divieto di tenere collezioni di armi artistiche, rare ed antiche senza licenza è punito coll'ammenda fino a lire 3000. È facoltativa la confisca.

6. È vietato, senza licenza del Governatore, di detenere armi da guerra, depositi di armi non da guerra e depositi di munizioni e materie esplosive. Chiunque viola questo divieto è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre mesi a tre anni, oltre la confisca delle armi, munizioni e materie esplosive.

7. Per l'osservanza dei due articoli precedenti il Governatore può ordinare visite domiciliari o perquisizioni personali.

8. È vietato l'esercizio pubblico delle arti tipografica, litografica, fotografica o di altra riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure senza licenza del Governatore.

È vietato affiggere o offrire anche gratuitamente al pubblico avvisi, scritti, stampati, libri, incisioni, litografie, fotografie, statue di qualsiasi genere, senza licenza del Governatore.

La contravvenzione ai due divieti di che sopra è punita coll'ammenda fino a lire 9000 o l'arresto fino a sei mesi.

9. E' vietata in modo assoluto la vendita ambulante di qualsiasi specie. Le contravvenzioni a questo divieto sono punite come quelle di cui all'articolo precedente.

10. È vietato l'esercizio della professione di guida od interprete senza licenza del Governatore, la quale è subordinata all'accertamento dell'idoneità dell'aspirante.

Chi contravvenga a questo divieto è punito con l'ammenda fino a lire 4500 o l'arresto fino a tre mesi.

11. Le autorizzazioni o licenze contemplate negli articoli precedenti possono essere

date, oltre che dal Governatore, anche dagli uffici da lui dipendenti, eccettuata l'autorizzazione di cui all'articolo 3, e possono essere subordinate a tutte le condizioni e termini ritenuti opportuni. Sono in ogni tempo revocabili senza indennità.

12. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

**N. VII. - Ordinanza del Governatore dello Stato della Città del Vaticano, con la quale si disciplina in via provvisoria l'accesso in detta Città.**

*8 giugno 1929*

IL GOVERNATORE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Visto l'art. 32 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III, col quale è data facoltà al Governatore di sospendere, finché non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12, 13, 15, 23, 24 e 25 di detta legge, relative all'accesso dei pedoni e dei veicoli nella detta Città e di emanarne altre in sostituzione delle medesime;

Udito il parere del Consigliere generale dello Stato;

ORDINA

1. È sospesa fino al 31 dicembre 1929 l'applicazione delle norme contenute negli articoli. 12, 13, 15, 23, 24 e 25 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III.

2. Chiunque vuole accedere nella Città del Vaticano con o senza veicoli è obbligato a farsi conoscere dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi ed a dichiarare ai medesimi la persona o l'ufficio cui è diretto. Tanto nell'andata quanto nel ritorno è tenuto a seguire il percorso che gli sarà stato indicato e a non trattenersi nella Città del Vaticano.

I suddetti funzionari od agenti possono per gravi motivi impedire l'accesso a determinate persone.

3. Dall'osservanza delle formalità di cui all'articolo precedente sono dispensati i cittadini della Città del Vaticano nonché i dignitari ed i funzionari della Città stessa e degli uffici della Santa Sede siti in Roma.

4. L'accesso e la permanenza nella Città del Vaticano sono limitati fra le ore sei e le ventitre, salvo il permesso di soggiorno, di cui all'articolo 14 della citata legge, e salve ragioni di urgenza o di forza maggiore da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi.

5. Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite come all'articolo 31 della citata legge.

6. La presente ordinanza entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione, Data dal Vaticano, nel giorno otto giugno millenovecentoventinove.



L.+S.  
IL GOVERNATORE


C.SERAFINI

ALLEGATI  
ALLA LEGGE FONDAMENTALE DELLA CITTÀ DEL VATICANO

7 GIUGNO 1929 - NUM. I


ALL. A  
BANDIERA UFFICIALE  
DELLO  
STATO DELLA CITTÀ. DEL VATICANO

Drappo partito di giallo e bianco, col bianco caricato al centro delle Chiavi incrociate (decussate) sormontate del Triregno.




ALL. B  
STEMMA UFFICIALE  
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Chiavi decussate sormontate del Triregno in campo rosso.



SIGILLO UFFICIALE  
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Tondo: Campo centrale con le Chiavi decussate e sormontate del Triregno, corniciato di quattro giriconcentrici, di cui l'esterno perlato, a due a due, racchiudenti l'epigrafe: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO con l'inizio a la fine al basso, disgiunti da stella centrata a otto punte.



## **LA NUOVA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

Nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, ove regolarmente sono pubblicate le Leggi dello Stato della Città del Vaticano, appare oggi il testo di una nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, in sostituzione della precedente - la prima - emanata nel 1929 dal Papa Pio XI di v.m.

Come ben illustrato nell'introduzione della nuova Legge, il Sommo Pontefice ha *"preso atto della necessità di dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano"*. Allo scopo, pertanto, di *"renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della Sua missione nel mondo"*, di Suo Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Sua sovrana autorità, ha promulgato la seguente Legge:

### **Art. 1**

1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica.

### **Art. 2**

La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato.

### **Art. 3**

1. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri.
3. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente e vi partecipano, con voto consultivo, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.

### **Art. 4**

1. La Commissione esercita il suo potere entro i limiti della Legge sulle fonti del diritto, secondo le disposizioni di seguito indicate ed il proprio Regolamento.
2. Per l'elaborazione dei progetti di legge, la Commissione si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, di altri esperti nonché degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano esserne interessati.
3. I progetti di legge sono previamente sottoposti, per il tramite della Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice.

#### **Art. 5**

1. Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, in conformità con la presente Legge e con le altre disposizioni normative vigenti.
2. Nell'esercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente all'esame della Commissione.

#### **Art. 6**

Nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la Segreteria di Stato.

#### **Art. 7**

1. Il Presidente della Commissione può emanare Ordinanze, in attuazione di norme legislative e regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, egli può emanare disposizioni aventi forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate dalla Commissione entro novanta giorni.
3. Il potere di emanare Regolamenti generali resta riservato alla Commissione.

#### **Art. 8**

1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente della Commissione rappresenta lo Stato.
2. Egli può delegare la rappresentanza legale al Segretario Generale per l'ordinaria attività amministrativa.

#### **Art. 9**

1. Il Segretario Generale coadiuva nelle sue funzioni il Presidente della Commissione. Secondo le modalità indicate nelle Leggi e sotto le direttive del Presidente della Commissione, egli:

a) sovrintende all'applicazione delle Leggi e delle altre disposizioni normative ed all'attuazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Commissione;

b) sovrintende all'attività amministrativa del Governatorato e coordina le funzioni delle varie Direzioni.

2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente della Commissione, eccetto per quanto disposto all'art. 7, n. 2.

#### **Art. 10**

1. Il Vice Segretario Generale, d'intesa con il Segretario Generale, sovrintende all'attività di preparazione e redazione degli atti e della corrispondenza e svolge le altre funzioni a lui attribuite.

2. Egli sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 11**

1. Per la predisposizione e l'esame dei bilanci e per altri affari di ordine generale riguardanti il personale e l'attività dello Stato, il Presidente della Commissione è assistito dal Consiglio dei Direttori, da lui periodicamente convocato e da lui presieduto.

2. Ad esso prendono parte anche il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.

#### **Art. 12**

I bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo l'approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato.

#### **Art. 13**

1. Il Consigliere Generale ed i Consiglieri dello Stato, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, prestano la loro assistenza nell'elaborazione delle Leggi e in altre materie di particolare importanza.

2. I Consiglieri possono essere consultati sia singolarmente che collegialmente.

3. Il Consigliere Generale presiede le riunioni dei Consiglieri; esercita altresì funzioni di coordinamento e di rappresentanza dello Stato, secondo le indicazioni del Presidente della Commissione.

#### **Art. 14**

Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi del Corpo di Vigilanza, ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere l'assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.

#### **Art. 15**

1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato.

2. La competenza dei singoli organi è regolata dalla legge.
3. Gli atti giurisdizionali debbono essere compiuti entro il territorio dello Stato.

#### **Art. 16**

In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame.

#### **Art. 17**

1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo seguente, chiunque ritenga leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può proporre ricorso gerarchico ovvero adire l'autorità giudiziaria competente.
2. Il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, l'azione giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non l'autorizzi nel singolo caso.

#### **Art. 18**

1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l'Amministrazione sono di competenza dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti dei dipendenti dello Stato possono essere proposti dinanzi alla Corte di Appello, secondo le norme proprie.

#### **Art. 19**

La facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo Pontefice.

#### **Art. 20**

1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello, che forma l'allegato A della presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi, secondo il modello che forma l'allegato B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi ed intorno le parole "Stato della Città del Vaticano", secondo il modello che forma l'allegato C della presente Legge.

*La presente Legge fondamentale sostituisce integralmente la Legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. 1. Parimenti sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente Legge.*

*Essa entrerà in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.*



*Comandiamo che l'originale della presente Legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il ventisei novembre duemila, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, anno XXIII del Nostro Pontificato.

*IOANNES PAULUS II, PP*

# STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

## CCCLXXXIV

### Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano.

N. CCCLXXXIV — Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano.  
16 luglio 2002

GIOVANNI PAOLO PP. II

*Di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:*

#### TITOLO I

#### Il Governo dello Stato della Città del Vaticano

##### CAPO I *Governatorato*

###### Art. 1 *(Il Governatorato)*

Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organismi destinati all'esercizio del potere esecutivo nello Stato della Città del Vaticano e - nei limiti derivanti dalla loro specifica condizione giuridica - nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense.

##### CAPO II *Organi di Governo*

###### Art. 2 *(Il Cardinale Presidente)*

1. Il potere esecutivo è esercitato dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che assume il titolo di Presidente del Governatorato. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, è coadiuvato direttamente dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, ai quali può delegare, anche in via permanente, l'espletamento di determinate funzioni.

2. Il Presidente assicura il governo dello Stato ai sensi dell'art. 5 della Legge fondamentale, impartendo le direttive necessarie per la sua organizzazione generale e definendo gli indirizzi dell'amministrazione statale. Nell'esercizio dei suoi poteri procede sentiti ordinariamente il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale nonché, ove occorra, il Consigliere Generale dello Stato, altri Consiglieri dello Stato, i Direttori ed i Responsabili degli altri Organismi operativi, concertandosi altresì con la Segreteria di Stato nelle materie di maggior interesse, ai sensi dell'art. 6 della Legge fondamentale dello Stato.

###### Art. 3 *(Il Segretario Generale)*

1. Il Segretario Generale, nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, dà attuazione alle direttive ed agli indirizzi del Presidente, sovrintende all'attività amministrativa del Governatorato, coordinando le funzioni delle Direzioni e degli altri Organismi operativi; assicura che le relative attività siano conformi alle disposizioni normative.

2. Il Segretario Generale sostituisce il Cardinale Presidente ai sensi dell'art. 9, n. 2, della Legge fondamentale.

#### **Art. 4**

*(Il Vice Segretario Generale)*

1. Il Vice Segretario Generale, nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, coadiuva il Presidente ed il Segretario Generale ai sensi dell'art. 10 della Legge fondamentale. Sovrintende alla redazione degli atti e della corrispondenza relativi all'attività di governo e custodisce il sigillo ufficiale dello Stato, nonché la raccolta ufficiale delle leggi.

2. Il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento.

### **CAPO III**

#### **Organismi operativi del Governatorato**

#### **Art. 5**

*(Le Direzioni)*

1. Le Direzioni sono destinate allo svolgimento di attività istituzionali omogenee, volte alla gestione ed erogazione di servizi nonché alla produzione di beni; esse sono organizzate secondo criteri di competenza funzionale e gestionale in conformità alle previsioni normative generali ed alla disciplina della presente legge.

Ferme restando le loro specifiche competenze, le Direzioni operano nel rispetto del principio dell'integrazione funzionale.

2. Le Direzioni collaborano con il Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, fungendo da centri tecnico-amministrativi per la realizzazione delle attività istituzionali dello Stato, che è stato costituito al fine di garantire la sovranità e l'indipendenza della Santa Sede.

3. Le Direzioni possono essere articolate in Uffici e/o Servizi o altri moduli organizzativi con specifiche competenze operative.

4. Per il perseguimento di specifici obiettivi, determinati nel tempo, possono essere attribuite ulteriori competenze ad una o più Direzioni ovvero possono essere costituite unità operative interdirezionali.

**Art. 6**  
*(I Direttori)*

1. Ad ogni Direzione è preposto un Direttore, che ne coordina le funzioni e le attività, delle quali è direttamente responsabile.
2. I Direttori adottano i provvedimenti organizzativi e decisionali ritenuti opportuni, in conformità alle norme di legge ed alle direttive del Presidente.
3. I Direttori hanno pari autorità e dignità di grado.
4. Per le attività di loro competenza, i Direttori rispondono al Presidente, ferma restando la funzione di controllo sull'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni normative, nonché sull'attuazione delle direttive impartite dal Presidente, che compete al Segretario Generale e, se del caso, al Vice Segretario Generale.
5. Ai Direttori possono essere affiancati Vice Direttori, che li coadiuvano nello svolgimento delle loro funzioni, in particolare per l'espletamento di specifici incarichi di coordinamento e di natura operativa, e che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
6. I Direttori ed i Vice Direttori sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.

**Art. 7**  
*(Il Consiglio dei Direttori)*

1. Il Consiglio dei Direttori è organo di consulenza ed assistenza tecnica del Presidente.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente nei casi previsti dall'art. 11, n. 1, della Legge fondamentale ed ogni volta che egli lo ritenga opportuno per la trattazione di questioni rilevanti di carattere generale.
3. Il Consiglio può essere convocato nella sua composizione plenaria o a modo di commissioni ristrette in relazione a particolari esigenze o per la trattazione di specifiche materie.

**Art. 8**  
*(I Capi Ufficio ed i Capi Servizio)*

1. Salvo quanto disposto all'art. 9, n. I, i Capi Ufficio ed i Capi Servizio rispondono direttamente al rispettivo Direttore quanto all'organizzazione del lavoro correlato alle proprie funzioni e, in caso di assenza o impedimento del Direttore e del Vice Direttore, li sostituiscono nelle funzioni loro attribuite.
2. In caso di assenza o impedimento, i Capi Ufficio ed i Capi Servizio sono sostituiti, nelle loro funzioni, dal Funzionario con maggiore anzianità di servizio, salva diversa disposizione del Direttore competente.

**Art. 9**  
*(Gli Uffici Centrali)*

1. Per lo svolgimento di particolari attività, connesse con l'esercizio del potere esecutivo, sono costituiti alcuni Uffici Centrali.

Essi fanno capo direttamente al Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.

2. Sono Uffici Centrali: l'Ufficio Giuridico; l'Ufficio del Personale; l'Ufficio dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato; l'Ufficio Filatelico e Numismatico; l'Ufficio Sistemi Informativi; l'Archivio di Stato; l'Ufficio Pellegrini e Turisti.

**Art. 10**  
*(Costituzione, modifica e soppressione degli Organismi operativi)*

Spetta alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano la costituzione, la modifica delle competenze e della denominazione degli Uffici e/o Servizi, nonché la loro soppressione o il loro trasferimento presso altre Direzioni, fermo restando che la costituzione, la modifica delle attribuzioni e la soppressione delle Direzioni e degli Uffici Centrali compete al Sommo Pontefice.

**TITOLO II**  
**Attribuzioni degli Organismi operativi**

**Capo I**  
***Le Direzioni***

**Art. 11**  
*(Direzione della Ragioneria dello Stato)*

1. La Direzione della Ragioneria dello Stato cura la tenuta della contabilità generale ed analitica degli Organismi dello Stato, svolgendo attività di controllo contabile, di redazione delle scritture relative a tutte le operazioni economico-finanziarie e di gestione della tesoreria statale, comprese quelle non direttamente imputabili a singoli Organismi.

2. Svolge attività di revisione e verifica del corretto utilizzo dei processi operativi contabili e della loro integrazione con le procedure amministrative economiche, operando secondo un modulo centralizzato.

3. Predisporre i bilanci generali, preventivo e consuntivo, ai sensi dell'art. 11 della Legge fondamentale.

**Art. 12**  
*(Direzione dei Servizi Generali)*

1. Alla Direzione dei Servizi Generali fanno capo il Servizio della Motorizzazione, il Servizio del Transito Merci e la Floreria.

2. La Direzione esercita la vigilanza su tali Servizi per l'osservanza delle normative di riferimento nonché degli accordi internazionali vigenti nelle rispettive materie e coordina i loro profili amministrativi.
3. Il Servizio della Motorizzazione tiene il Registro Veicoli Vaticani (RVV), rilascia i documenti di circolazione e revisione dei veicoli e le patenti di guida; gestisce e custodisce i mezzi di trasporto a servizio dello Stato.
4. Il Servizio del Transito Merci espleta le procedure doganali relative alla importazione ed esportazione di beni ai sensi della vigente normativa.
5. La Floreria cura l'arredamento degli ambienti destinati a finalità istituzionali degli Organismi della Santa Sede e dello Stato; l'allestimento degli spazi destinati alle Celebrazioni Liturgiche ed alle altre Cerimonie pontificie; l'arredamento degli appartamenti di rappresentanza e di servizio; la conservazione ed il restauro del patrimonio ad essa affidato; la tenuta dell'inventario degli oggetti mobili.

### **Art. 13**

#### *(Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile)*

1. Alla Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile fanno capo il Corpo della Gendarmeria ed il Corpo dei Vigili del Fuoco, i quali sono retti da rispettive e speciali normative regolamentari.  
Ad essa è preposto il Comandante del Corpo della Gendarmeria per il coordinamento dell'attività dei due Corpi e per curare i profili amministrativi delle stesse attività.
2. La Direzione, nella sua duplice composizione ed in rapporto con il Comitato per la Sicurezza, di cui all'art. 28, lettera a), della presente legge:
  - a) cura la sicurezza e l'ordine pubblico in stretto collegamento con la Guardia Svizzera Pontificia e gli Organismi vaticani interessati, nonché chiedendo la collaborazione, attraverso i canali competenti, delle omologhe strutture dello Stato italiano e di altri Stati;
  - b) provvede alla prevenzione dei sinistri e agli interventi relativi.
3. Il Corpo della Gendarmeria svolge i compiti istituzionali di polizia, compresi quelli di frontiera, nonché di polizia giudiziaria e tributaria, in ordine alla sicurezza dei luoghi e delle persone, al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione dei reati.  
Con riferimento alle sue specifiche attribuzioni, il Corpo opera in collegamento con gli Organi Giudiziari e con le competenti Autorità della Santa Sede.
4. Il Corpo dei Vigili del Fuoco esplica attività di pronto intervento e di prevenzione a tutela delle persone e dei beni.  
Per i propri interventi istituzionali, il Corpo agisce in collaborazione con la Direzione dei Servizi Tecnici.

#### **Art. 14**

##### *(Direzione di Sanità ed Igiene)*

1. La Direzione di Sanità ed Igiene provvede alla tutela della sanità e dell'igiene pubblica.
2. La Direzione esercita le sue funzioni nelle materie e secondo le procedure di cui al proprio regolamento, salve particolari situazioni oggetto di speciale normativa.
3. In collegamento con la Direzione e con propria autonomia tecnico-amministrativa, opera la Farmacia Vaticana.  
Essa provvede al rifornimento ed alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; produce e pone in vendita propri medicamenti ed altri articoli galenici.

#### **Art. 15**

##### *(Direzione dei Musei)*

1. La Direzione cura e gestisce il complesso museale dello Stato, con le attribuzioni finora affidate alla Direzione dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie.
2. Compete pure alla Direzione la sovrintendenza sui beni culturali della Santa Sede in conformità con la legge sulla tutela dei beni culturali 25 luglio 2001, n. CCCLV.  
Essa provvede alla tutela, alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione - tramite studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche - del patrimonio artistico della Santa Sede affidato allo Stato.
3. Nell'ambito dei Musei ed in stretto collegamento con la loro Direzione opera l'Ufficio Vendita Pubblicazioni e Riproduzioni, retto da proprio statuto, che dovrà essere adattato alla presente legge.  
Tale Ufficio provvede all'ideazione progettuale, alla realizzazione ed alla distribuzione di pubblicazioni e riproduzioni di beni culturali affidati allo Stato.

#### **Art. 16**

##### *(Direzione dei Servizi Tecnici)*

1. La Direzione si articola in una pluralità di Servizi riconducibili alle competenze istituzionali del Governatorato nelle seguenti materie, che restano sotto la sua esclusiva responsabilità nei limiti della legislazione vigente:
  - a) conservazione ed aggiornamento del catasto demaniale, comprendente tutti gli immobili e superfici;
  - b) manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili e loro ristrutturazione, nonché progettazione di nuovi edifici e sovrintendenza alla loro esecuzione;
  - c) manutenzione degli impianti tecnologici e loro progettazione; vigilanza sulla loro installazione;
  - d) cura dei giardini, delle fontane e delle strade ed altre attività di tutela e prevenzione ecologica.
2. La Direzione, nelle materie di propria competenza, salve le attribuzioni della Direzione dei Musei e della Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici

ed artistici della Santa Sede, formula parere tecnico obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori.

3. Nei servizi concernenti la protezione civile, così come nell'ordinaria attività di verifica dei luoghi e degli impianti, la Direzione esplica i propri interventi avvalendosi della collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco.

#### **Art. 17**

*(Direzione delle Telecomunicazioni)*

1. La Direzione delle Telecomunicazioni comprende il Servizio delle Poste e del Telegrafo, il Servizio dei Telefoni ed i Servizi che, nel futuro, il Sommo Pontefice vorrà affidare ad essa.

2. La Direzione cura che tali Servizi operino nel rispetto delle normative interne ed internazionali nelle materie di loro competenza.

3. Il Servizio delle Poste e del Telegrafo gestisce l'attività di raccolta, affrancatura ed inoltra della corrispondenza, all'interno ed all'esterno dello Stato, nonché la distribuzione ai destinatari della corrispondenza in arrivo; cura i profili tecnici nei rapporti con le altre Amministrazioni postali e gli Organismi, sovranazionali ed internazionali, competenti.

4. Il Servizio dei Telefoni provvede alla gestione della rete telefonica fissa e mobile, salve le competenze della Direzione dei Servizi Tecnici quanto ai relativi impianti.

#### **Art. 18**

*(Direzione dei Servizi Economici)*

1. La Direzione dei Servizi Economici è preposta all'esercizio delle attività commerciali gestite direttamente dallo Stato in regime di monopolio ed al controllo di quelle affidate a terzi in concessione.

2. Assicura il servizio di economato a favore degli Organismi operativi statali.

#### **Art. 19**

*(Direzione delle Ville Pontificie)*

1. La Direzione delle Ville Pontificie conserva e gestisce i Palazzi ed i Giardini della Residenza pontificia di Castel Gandolfo, assicurando i servizi connessi e le necessarie opere di manutenzione, anche in collaborazione con le altre Direzioni competenti.

2. Cura l'attività agricola nelle aree rustiche all'interno delle Ville ed amministra altri immobili, siti nei Comuni di Castel Gandolfo ed Albano, a tenore delle vigenti disposizioni di legge.



## **CAPO II**

### ***Gli Uffici Centrali***

#### **Art. 20**

*(Ufficio Giuridico)*

L'Ufficio Giuridico predispone i pareri sugli atti amministrativi e sull'attività di natura negoziale e/o contrattuale; elabora studi e progetti normativi; provvede alla tutela delle opere dell'ingegno d'interesse dello Stato, conservando i relativi registri. In qualità di Avvocatura dello Stato cura l'assistenza legale del Governatorato ed esercita la rappresentanza ed il patrocinio in giudizio dello Stato.

#### **Art. 21**

*(Ufficio del Personale)*

1. L'Ufficio del Personale, in armonia con le vigenti disposizioni regolamentari, cura i profili tecnici riguardanti il reclutamento del personale del Governatorato, la sua destinazione ed il suo stato giuridico, economico ed assicurativo, mantenendo aggiornati i relativi fascicoli personali.

2. In conformità alle direttive del Presidente ed in collegamento con gli altri Organismi operativi, promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti del Governatorato, vigila sulla corretta applicazione del Regolamento generale per il personale e verifica le clausole contenute nei contratti di lavoro riguardanti il personale dipendente dalle imprese private operanti nello Stato.

#### **Art. 22**

*(Ufficio dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato)*

1. L'Ufficio esplica il servizio di Stato Civile ed Anagrafe, provvedendo in particolare agli adempimenti relativi allo stato dei cittadini e dei residenti.

2. L'Ufficio collabora con i Notari dello Stato per la redazione degli atti da loro rogati e conserva gli atti pubblici e privati; cura gli adempimenti concernenti le convenzioni ed incontri internazionali e la custodia della relativa documentazione.

#### **Art. 23**

*(Ufficio Filatelico e Numismatico)*

L'Ufficio Filatelico e Numismatico cura le procedure e le attività relative alla progettazione ed emissione di monete e carte valori postali nonché il servizio per i collezionisti.

#### **Art. 24**

*(Ufficio Sistemi Informativi)*

L'Ufficio Sistemi Informativi cura, attraverso le procedure informatiche, l'acquisizione, la conservazione e la distribuzione dei dati e delle notizie che interessano l'attività dello Stato.

Lo stesso Ufficio provvede alla gestione degli apparati informatici del Governatorato.

**Art. 25**  
*(Archivio di Stato)*

L'Archivio di Stato tiene il protocollo generale, ordinario e riservato, coordinando le attività dei protocolli decentrati rimesse alle singole strutture operative, in conformità alle direttive fissate dal Presidente; provvede alla conservazione ed archiviazione della corrispondenza e degli atti protocollati, nonché all'inoltro centralizzato della corrispondenza, interna ed esterna.

**Art. 26**  
*(Ufficio Pellegrini e Turisti)*

L'Ufficio Pellegrini e Turisti fornisce indicazioni ed altri servizi di assistenza turistica a quanti accedono alla Città del Vaticano, in collaborazione con gli altri Enti ed Organismi della Santa Sede che assistono i pellegrini.

**TITOLO III**  
***Organismo scientifico***

**Capo unico**

**Art. 27**  
*(Specola Vaticana)*

La Specola Vaticana, dotata di propria autonomia, opera come Organismo scientifico nel settore della ricerca astronomica.

**TITOLO IV**  
***Organismi ausiliari***

**Capo unico**

**Art. 28**  
*(Commissioni e Comitati)*

Con funzione ausiliaria degli organi di governo dello Stato, sono costituiti i seguenti organismi, retti da specifiche normative:

- a) Comitato per la Sicurezza, che svolge funzioni di coordinamento, di studio e di indirizzo in materia di sicurezza;
- b) Commissione per il Personale, che svolge funzione consultiva in materia di personale dipendente;
- e) Commissione Disciplinare, competente per l'esame e la decisione delle questioni in materia disciplinare nei confronti del personale dipendente.

**TITOLO V**  
***Metodologie operative***

**Capo I**  
***Organizzazione operativa degli Organismi***

## **Art. 29**

### *(Organizzazione interna)*

1. Per l'efficace perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, gli Organismi operativi del Governatorato sono dotati di specifica organizzazione interna, comprendente anche il mansionario del personale addetto.
2. Ciascun Organismo dispone di protocollo ed archivio propri, collegati con l'Archivio di Stato mediante sistemi di registrazione, trasmissione e conservazione cartacei e telematici, regolati da apposite disposizioni organizzative.
3. La firma degli atti propri dei singoli Organismi operativi compete ai rispettivi Responsabili, con riferimento agli artt. 6, 8 e 9.
4. Secondo la previsione dell'art. 5, n. 1, le Direzioni, in ottemperanza al principio dell'integrazione funzionale, nelle materie di comune interesse, devono operare in collaborazione ed intesa.

## **Capo II**

### ***Attività giuridiche ed economico-contabili***

## **Art. 30**

### *(Negozii giuridici e contratti)*

1. I contratti e gli altri atti negoziali, debitamente autorizzati e posti in essere dal Governatorato, sono imputabili allo Stato e sono regolati esclusivamente dalla legislazione vaticana.
2. I contratti e gli altri atti negoziali sono di competenza delle Direzioni e degli altri Organismi operativi, nei limiti, quanto ai loro profili economici, delle relative previsioni nel bilancio dello Stato.  
Qualora eccedano l'ordinaria amministrazione, tali atti, per la loro validità, devono essere inoltrati all'Ufficio Giuridico per il controllo della loro formulazione ed alla Direzione della Ragioneria dello Stato per la verifica di compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'esercizio di competenza e per la eventuale proposta delle necessarie variazioni di bilancio.  
La loro definitiva approvazione è rimessa al Presidente.
3. La firma dei contratti e degli altri atti negoziali è riservata al Presidente, che può delegare, anche in via permanente, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale o, nelle materie di competenza delle rispettive Direzioni e degli altri Organismi operativi, i Direttori ed i Responsabili.
4. In via sussidiaria l'attività imprenditoriale può essere prestata da imprese non vaticane ed è soggetta alla normativa vaticana vigente in materia, compresa quella sulle persone giuridiche.

### **Art. 31**

#### *(Procedure economico-contabili)*

1. Tutta la contabilità dei diversi Organismi dello Stato confluisce nella contabilità generale, tenuta dalla Direzione della Ragioneria dello Stato ai sensi dell'art. 11.
2. La Direzione della Ragioneria dello Stato, nell'ambito delle previsioni di bilancio, effettua le imputazioni contabili dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, per gli adempimenti di cui ai relativi titoli; verifica la conformità dei titoli stessi al contenuto dei contratti in genere e degli altri atti negoziali ed alla loro puntuale esecuzione, prendendo visione, ove prevista, della documentazione di collaudo o di regolare prestazione.
3. Alla Direzione della Ragioneria dello Stato fa capo il servizio di tesoreria, riguardante l'emissione e la riscossione delle fatture per la cessione di beni o di servizi ed il pagamento della fatturazione degli acquisti.  
A tal fine, le Direzioni e gli altri Organismi fanno pervenire alla Ragioneria i relativi titoli di entrata e di spesa, sulla base dei quali viene predisposta la situazione periodica di bilancio.
4. Le procedure economico-contabili, la redazione e l'approvazione dei bilanci dello Stato restano regolate dalla normativa vigente.

## **TITOLO VI**

### ***Controversie amministrative***

#### **Capo Unico**

### **Art. 32**

#### *(Impugnazione degli atti amministrativi)*

Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli di cui all'art. 18 della Legge fondamentale, possono essere impugnati come previsto dall'art. 17 della medesima Legge.

### **Art. 33**

#### *(Ricorso gerarchico)*

1. Chi si sente leso da un atto amministrativo può richiedere al Presidente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dello stesso, la revoca o la modifica del medesimo, esponendone i motivi.
2. Se la risposta è negativa o entro trenta giorni non ottiene risposta, l'interessato può presentare ricorso alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano entro il termine perentorio di trenta giorni dalla risposta o dallo spirare del termine sopra detto.
3. La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, salva la facoltà di esaminare direttamente il ricorso, delega l'esame del medesimo ad un collegio composto dal Consigliere Generale dello Stato, che lo presiede, e da altri due Consiglieri dello Stato.  
Il collegio, che ha anche facoltà di decidere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, istruisce e dirime la controversia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

4. Le impugnative contro le decisioni di cui al numero precedente sono ammesse per soli motivi di legittimità ed il loro esame è di esclusiva competenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

#### **Art. 34**

*(Risarcimento del danno)*

Fermo restando il disposto dell'art. 17, n. 2 della Legge fondamentale, le impugnazioni degli atti amministrativi finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, a norma di legge.

#### **Art. 35**

*(Assistenza legale)*

1. Nel ricorso gerarchico l'interessato può farsi assistere da un avvocato abilitato all'esercizio presso gli Organi giudiziari dello Stato e la pubblica Amministrazione ha facoltà di farsi assistere e rappresentare dall'Avvocatura dello Stato.

2. Nelle impugnazioni davanti all'Autorità giudiziaria l'assistenza legale è obbligatoria.  
Norma finale

#### **Art. 36**

*(Abrogazioni ed entrata in vigore)*

1. La presente legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano sostituisce, per quanto ancora vigente, la legge 24 giugno 1969, n. LI.

2. Parimenti sono abrogate tutte le altre norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente legge.

3. Essa entrerà in vigore il 1° ottobre 2002.

*Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.*

Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il sedici luglio duemiladue, anno XXIV del Nostro Pontificato.

*GIOVANNI PAOLO PP. II*

**ACTA APOSTOLICAE SEDIS**  
**SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI**  
**DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

**Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II - Anno XXIII**

**N. CCCLVII — Legge monetaria con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale.**

**26 luglio 2001**

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Vista la vigente Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea, fatta a Roma il 29 dicembre 2000;

Ha ordinato ed ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:

**Art. 1**

In conformità a quanto stabilito nella Convenzione monetaria citata in premessa, lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come propria moneta ufficiale, conferendo, a decorrere dal 1° gennaio 2002, corso legale e potere liberatorio alle banconote e monete espresse in Euro.

**Art. 2**

Le caratteristiche tecnico-artistiche delle banconote e monete metalliche in Euro aventi corso legale e potere liberatorio nel territorio dello Stato della Città del Vaticano sono quelle stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea.

**Art. 3**

Le modalità della fabbricazione, emissione e circolazione delle monete metalliche in Euro dello Stato della Città del Vaticano, come pure le caratteristiche artistiche della faccia nazionale vaticana delle medesime, saranno determinate con successiva ordinanza del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

**Art. 4**

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

*Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 2 luglio 2001.*

*L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Città del Vaticano, ventisei luglio duemilauno.

EDMUND Card. SZOKA, *Presidente*  
ANGELO Card. SODANO  
ANDRZEJ MARIA Card. DESKUR  
GIOVANNI BATTISTA Card. RE  
CARLO Card. FURNO  
LORENZO Card. ANTONETTI  
AGOSTINO Card. CACCIAVILLAN

Visto  
*Il Segretario Generale del Governatorato*  
+ Gianni Danzi

# STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

## CCCLV

### Legge sulla tutela dei beni culturali

#### *N. CCCLV— Legge sulla tutela dei beni culturali*

*25 luglio 2001*

#### LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Vista la legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II;

Considerata la eccezionale importanza, riconosciuta a livello internazionale, del patrimonio storico, culturale e artistico della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche;

Considerata la necessità della retta conservazione e della valorizzazione dello stesso patrimonio, sulla linea della sollecitudine sempre mostrata a questo riguardo dalla Santa Sede e dalla Chiesa Cattolica;

Ha ordinato ed ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

### **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### *Oggetto della disciplina*

1. Oggetto della presente legge sono le cose, mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, di spettanza della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà e i reperti archeologici;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli archivi anche su supporto non cartaceo, nonché gli incunaboli, i libri, le carte geografiche, gli spartiti musicali, il materiale fotografico, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità o di pregio;



- d) i mezzi di trasporto di interesse storico e i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica;
- e) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama o particolari caratteristiche ambientali rivestono come complesso un interesse artistico o storico;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico, storico o paesaggistico.

2. La presente legge non si applica alle cose, di cui al comma precedente, che, pur di spettanza dei soggetti di cui allo stesso comma, si trovino al di fuori del territorio dello Stato e degli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'1 febbraio 1929 e successive modifiche.

## **Art. 2**

### *Obbligo di inventariazione*

1. I responsabili degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti di cui alla premessa, oppure, ove essi mancassero, i preposti agli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'1 febbraio 1929 e successive modifiche, devono presentare o, per collezioni di particolare consistenza, rendere comunque accessibile al Presidente del Governatorato, l'inventario delle cose, elencate nell'art. 1, di spettanza degli Organismi, Amministrazioni, Enti o Istituti che essi rappresentano.
2. L'inventario deve essere presentato entro e non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I responsabili o i preposti di cui al primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di aggiornare costantemente l'inventario, segnalando tempestivamente tutte le cose non comprese nella prima elencazione che in seguito vengano ad aggiungersi a qualsiasi titolo al patrimonio di spettanza dell'Organismo, dell'Amministrazione, dell'Ente e dell'Istituto, e di comunicarne comunque qualsiasi variazione.
4. Le cose indicate nell'art. 1, primo comma, sono sottoposte alla presente legge anche se non comprese nell'inventario.

## **Art. 3**

### *Autorità di controllo*

Le cose mobili e immobili di cui all'art. 1, primo comma, sono sottoposte al controllo del Presidente del Governatorato, anche per quanto riguarda la loro conservazione.

## **Art. 4**

### *Uso e godimento da parte del pubblico*

Il Presidente del Governatorato vigila perché siano regolati e rispettati i diritti di uso e di godimento, che il pubblico abbia acquisito sulle cose di cui all'art. 1, primo comma.

**Art. 5**  
*Ispezioni*

Il Presidente del Governatorato può in ogni tempo disporre ispezioni per accertare l'esistenza, lo stato di conservazione e di custodia delle cose oggetto della presente legge e la corrispondenza tra il patrimonio ed il rispettivo inventario.

**TITOLO II**

***DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, L'INTEGRITÀ E LA SICUREZZA DELLE  
COSE***

**Art. 6**

*Obbligo di autorizzazione per gli interventi e divieto di usi incompatibili*

1. Le cose di cui all'art. 1, primo comma, non possono essere demolite, rimosse, distaccate, modificate o restaurate senza aver richiesto, ove previsto, il parere della Commissione Permanente di Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede e senza l'autorizzazione del Presidente del Governatorato, salvo che il restauro non rientri nelle competenze istituzionali del soggetto che le detiene.
2. Le medesime cose non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico, artistico o religioso, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, integrità o autenticità.

**Art. 7**

*Criteri di restauro, facoltà di surroga e d'intervento impositivo*

1. Tutte le attività di restauro vanno effettuate nel rispetto dei principi di metodo riconosciuti a livello internazionale.
2. Per le cose di cui all'art. 1, primo comma, di spettanza di soggetti diversi dal Governatorato, il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, ha facoltà di eseguire direttamente o di imporre l'esecuzione delle provvidenze necessarie per assicurare la conservazione ed impedirne il deterioramento.
3. La spesa occorrente è in ogni caso a carico del soggetto che detiene le cose, salvo che dimostri di non essere in condizione di sostenerla.

**Art. 8**

*Obbligo di presentazione dei progetti di intervento*

1. I soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che intendano eseguire interventi di qualunque genere, dopo aver richiesto, ove previsto, il parere della Commissione Permanente di Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede, hanno l'obbligo di sottoporre con congruo anticipo al Presidente del Governatorato i progetti, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. La stessa procedura si applica per ogni progetto che possa modificare la prospettiva o la luce o che possa alterare le condizioni di ambiente e di decoro dei monumenti sottoposti alla presente legge.

#### **Art. 9**

##### *Lavori provvisori urgenti*

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione al Presidente del Governatorato, al quale devono essere inviati, nel più breve tempo possibile, i progetti definitivi dei lavori, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 8.

#### **Art. 10**

##### *Sospensione dei lavori*

Il Presidente del Governatorato può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 8 e 9.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI**

#### **Art. 11**

##### *Inalienabilità*

Le cose di cui all'art. 1, primo comma, sono inalienabili.

#### **Art. 12**

##### *Materiali di risulta*

Qualora si proceda alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese fra i materiali di risulta, che per contratto siano stati riservati a terzi, le cose di cui all'art. 1, anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI SULL'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E I DEPOSITI**

#### **Art. 13**

##### *Importazione temporanea*

1. Le categorie di cose di cui all'art. 1, primo comma, che siano di proprietà di Enti o Istituzioni pubbliche straniere o di privati, possono essere temporaneamente importate nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, o negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche, in occasione di manifestazioni culturali, religiose, mostre o esposizioni d'arte, o a scopo di deposito temporaneo.

2. Al momento dell'ingresso e della successiva uscita dal territorio dello Stato della Città del Vaticano o dagli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche, le cose di cui al presente articolo devono essere segnalate al Presidente del Governatorato.

## **Art. 14**

### *Esportazione temporanea*

1. È consentita l'esportazione temporanea delle cose di cui all'art. 1, primo comma, in occasione di manifestazioni culturali e religiose, di mostre o esposizioni d'arte.
2. I responsabili degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, oppure, ove mancassero, i preposti ai suddetti immobili, esprimono una valutazione circa l'opportunità dell'esportazione, considerando lo stato di conservazione delle cose, la loro importanza ed il loro uso, soprattutto liturgico per quelle ordinate al culto, nonché le garanzie offerte dall'istituzione richiedente.
3. Il necessario nullaosta all'esportazione temporanea va richiesto con il dovuto anticipo alla Segreteria di Stato.
4. La durata dell'esportazione temporanea non deve eccedere il limite di 12 mesi. Per ragioni di carattere eccezionale, previo nullaosta della Segreteria di Stato, possono essere autorizzate proroghe alla durata dell'esportazione.
5. In caso di esportazione, le cose di cui all'art. 1, primo comma, devono essere assicurate con apposita polizza, che garantisca da tutti i rischi dal momento in cui lasciano il luogo della loro abituale conservazione al momento in cui vi fanno ritorno.
6. Non possono in nessun caso essere oggetto di esportazione le cose che non siano state preventivamente inventariate, come previsto all'art. 2.

## **Art. 15**

### *Deposito*

1. Il trasferimento ed il deposito delle cose di cui all'art. 1, primo comma, sono consentiti tra gli Organismi, le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti aventi sede nel territorio dello Stato o negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, nonché le Rappresentanze Pontificie.
2. È consentito il deposito a tempo indeterminato delle cose di cui all'art. 1, primo comma, presso istituzioni culturali e musei di altri Paesi, a condizione di reciprocità, allo scopo di ricostituire l'unità di monumenti o complessi smembrati e con l'obbligo di esposizione al pubblico.
3. Il deposito deve essere autorizzato dalla Segreteria di Stato e non deve comunque modificare i diritti di piena e incondizionata proprietà delle cose.
4. È consentito il deposito a tempo indeterminato delle stesse categorie di cose, provenienti da altri Paesi, presso gli Organismi, le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti aventi sede nel territorio dello Stato o negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche.

5. Al momento dell'ingresso e dell'uscita dal territorio dello Stato della Città del Vaticano o dagli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche, le cose di cui al presente articolo devono essere segnalate al Presidente del Governatorato.

## **TITOLO V**

### **DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE**

#### **Art. 16**

##### *Ricerche archeologiche*

1. Il Presidente del Governatorato ha facoltà di fare eseguire ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio dello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche, o di rilasciare a tal fine apposita concessione a terzi, dandone previa comunicazione al soggetto interessato.

2. Il concessionario deve osservare le disposizioni che il Presidente del Governatorato ritenga di impartire. In caso di inosservanza delle stesse, la concessione è revocata.

#### **Art. 17**

##### *Scoperte fortuite*

1. Chiunque scopra fortuitamente cose di cui all'art. 1, primo comma, nel territorio dello Stato e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, deve darne immediata segnalazione al Presidente del Governatorato e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino all'intervento dell'autorità competente, informandone immediatamente il Corpo di Vigilanza.

#### **Art. 18**

##### *Principio di appartenenza*

Le cose ritrovate nel territorio dello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, a seguito di ricerche o fortuitamente, appartengono alla Santa Sede, che adotta le misure più opportune per la loro conservazione ed eventuale esposizione al pubblico.

## **TITOLO VI**

### **DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO**

#### **Art. 19**

##### *Diritti di riproduzione e sfruttamento economico*

1. I diritti di riproduzione e sfruttamento economico delle cose di cui alla presente legge appartengono ai soggetti ai quali le cose spettano.

2. Le attività connesse all'esercizio dei diritti di cui al comma precedente o finalizzate al godimento pubblico delle cose di cui all'art. 1, primo comma, non devono porre in alcun modo a rischio la corretta conservazione e sono sottoposte alle specifiche normative vigenti presso i soggetti che le detengono.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20**

#### *Nullità degli atti giuridici contrari alla legge*

Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

### **Art. 21**

#### *Commissario speciale*

In caso di comprovata negligenza nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge o di violazione dei medesimi da parte dei responsabili degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti diversi dal Governatorato ed aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'1 febbraio 1929 e successive modifiche, oppure, ove essi mancassero, dai preposti ai suddetti immobili, il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, provvede a nominare un Commissario speciale per la corretta tutela delle cose di cui all'art. 1, primo comma.

### **Art. 22**

#### *Regolamento*

Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.

### **Art. 23**

#### *Abrogazione*

Sono abrogate tutte le leggi e le disposizioni regolamentari incompatibili con la presente legge.

### **Art. 24**

#### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il 1° settembre duemilauno.

*Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 2 luglio 2001.*

*L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Città del Vaticano, venticinque luglio duemilauno.

EDMUND Card. SZOKA, *Presidente*  
ANGELO Card. SODANO  
ANDRZEJ MARIA Card. DESKUR  
GIOVANNI BATTISTA Card. RE  
CARLO Card. FURNO  
LORENZO Card. ANTONETTI  
AGOSTINO Card. CACCIAVILLAN

Visto  
*Il Segretario Generale del Governatorato*  
+ Gianni Danzi

**STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO  
CCCLVI**

**N. CCCLVI — Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali.**

*26 luglio 2001*

IL CARDINALE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO  
DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Vista la legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II;

Vista la legge sulla tutela dei beni culturali 25 luglio 2001, n. CCCLV;

Ha emanato il seguente

**DECRETO**

**Art. 1**

E' promulgato il *regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali* secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Art. 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

*Il testo del regolamento allegato è stato approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano nella Riunione plenaria del 18 giugno 2001.*

*L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Città del Vaticano, ventisei luglio duemilauno.

EDMUND Card. SZOKA, *Presidente*



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE  
25 LUGLIO 2001, N. CCCLV,  
SULLA TUTELA DEI BENI CULTURALI**

**Art. 1**

Funzioni di coordinamento e di indirizzo tecnico

In considerazione delle specifiche finalità istituzionali e delle rispettive competenze e specializzazioni, la Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie e la Biblioteca Apostolica Vaticana assumono la funzione di coordinamento e di indirizzo tecnico per quanto attiene alla inventariazione del materiale di rispettiva competenza, agendo di concerto per tutti gli aspetti che rivestano un interesse comune.

**Art. 2**

*Inventari*

1. Gli inventari di cui all'art. 2, primo comma, della legge, devono essere presentati o resi accessibili alle due Istituzioni di cui all'articolo precedente, con il seguente criterio:

a) alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie gli inventari delle cose di cui all'art. 1, primo comma, della legge, comprese quelle di cui alle lett. a) e d) dello stesso comma;

b) alla Biblioteca Apostolica Vaticana gli inventari delle cose di cui allo stesso art. 1, primo comma, lett. b) e c), della legge;

c) gli inventari delle cose di cui all'art. 1, primo comma, lett. e), della legge, sono presentati o resi accessibili a quella delle due Istituzioni competente per materia, oppure, quando la collezione o serie di oggetti abbia carattere misto, sono suddivisi secondo le competenze delle due Istituzioni.

**Art. 3**

*Delega di funzioni*

1. Sono delegate alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie ed alla Biblioteca Apostolica Vaticana, secondo le rispettive competenze, le seguenti funzioni:

a) le funzioni di controllo di cui all'art. 3 della legge, che devono essere esercitate uniformandosi ai criteri di conservazione riconosciuti a livello internazionale ed italiano;

b) i compiti di vigilanza di cui all'art. 4 della legge;

c) le funzioni ispettive di cui all'art. 5 della legge;

d) la verifica del rispetto dei principi di metodo dei restauri, di cui all'art. 7, primo comma, della legge;

e) l'individuazione dei presupposti per la valutazione del carattere di urgenza e delle modalità dell'intervento di cui all'art. 7, secondo comma, della legge;

f) la valutazione del rischio conservativo, derivante dalle attività di cui all'art. 19, secondo comma, della legge.

2. Sono delegate alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie:

a) le funzioni tecnico-esecutive necessarie alla valutazione dell'interesse dei materiali di risulta di cui all'art. 12 della legge;

b) la direzione tecnico-scientifica delle ricerche archeologiche eseguite su iniziativa del Presidente del Governatorato, la valutazione sull'opportunità del rilascio della concessione a terzi, la definizione delle condizioni e modalità del rilascio e le disposizioni da rispettare nonché la vigilanza sul rispetto delle medesime, di cui all'art. 16 della legge;

c) la individuazione delle misure più opportune per la conservazione ed esposizione delle cose ritrovate, di cui all'art. 18 della legge.

#### **Art. 4**

##### *Scoperte fortuite*

1. Il Presidente del Governatorato trasmette tempestivamente la comunicazione della scoperta fortuita di cui all'art. 17, primo comma, della legge, all'organo tecnico-esecutivo competente secondo la suddivisione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Lo stesso organo tecnico-esecutivo provvede a un immediato sopralluogo per la valutazione del rinvenimento e per l'adozione delle misure necessarie alla sua conservazione.

#### **Art. 5**

##### Autorizzazioni ed approvazioni

1. Il Presidente del Governatorato rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 6, primo comma, della legge, nonché la preventiva approvazione dei progetti di cui all'art. 8 della medesima, sulla base della valutazione dell'organo tecnico-esecutivo competente secondo la suddivisione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. La valutazione deve tenere presente, per quanto di competenza, il parere della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede.

#### **Art. 6**

##### *Controlli*

1. I compiti relativi alla registrazione, al controllo ed alla verifica della legittimità dell'ingresso e dell'uscita delle cose di cui agli artt. 13, secondo comma, e 15, quarto comma, della legge, sono attribuiti all'Ufficio Merci, che istituisce a tal fine un apposito registro e verifica il rispetto delle norme vigenti nei Paesi di provenienza o di destinazione.

2. Il Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano esercita funzioni di verifica e di ispezione ai varchi di frontiera.



STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

---

LIV

Legge sulla tutela della sicurezza e  
della salute dei lavoratori nei luoghi  
di lavoro.



**N. LIV – Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.**

*10 dicembre 2007*

LA PONTIFICIA COMMISSIONE  
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, N. II;

Vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;

Considerata la necessità di tutelare con disciplina organica la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Ha ordinato ed ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge è posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per le attività come di seguito definiti:

*a)* «lavoratori»: tutte le persone fisiche che svolgono attività di lavoro alle dipendenze di uno degli Enti di cui al n. 2 o degli altri soggetti di cui al n. 3. Ai soli fini della presente legge, sono definiti «lavoratori» anche i tirocinanti, i volontari e chiunque a qualsiasi titolo svolga comunque attività, anche solo occasionale, secondo le direttive degli Enti predetti;

*b)* «luoghi di lavoro»: tutti gli spazi pubblici frequentati dai lavoratori a motivo della propria attività, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e, con i limiti derivanti dalla loro specifica condizione giuridica, nelle aree di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano;

*c)* «attività»: tutte le prestazioni lavorative effettuate con vincolo gerarchico diretto nei confronti dell'Ente di appartenenza e secondo modalità operative ed orari fissati dall'Ente medesimo, restando escluse le prestazioni riconducibili all'esercizio di funzioni di alta direzione.

2. Sono tenuti all'osservanza della presente legge tutti gli Enti aventi sede nel territorio dello Stato e negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano, ad eccezione degli Enti stabilmente preposti ad un Servizio esterno di pubblica utilità, ai quali si applica la disciplina di cui al n. 3, lett. *b*.

3. Ogni altro soggetto diverso da quelli di cui ai numeri che precedono, che presta opere o servizi nei luoghi di lavoro di cui al n. 1, è tenuto:

*a*) nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, all'osservanza della presente legge, senza pregiudizio degli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dettate dall'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza;

*b*) nelle aree di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dettate dall'ordinamento giuridico dello Stato Italiano.

## Art. 2

*(Amministrazione competente)*

1. Ai fini della presente legge, limitatamente ai casi in cui è chiamato ad agire in tale qualità, è denominato « Amministrazione competente » l'Ente al quale, con provvedimento normativo o amministrativo, è espressamente attribuita la competenza in ordine alla manutenzione di un immobile utilizzato quale sede di lavoro.

2. L'Amministrazione competente effettua ogni intervento che, ricadendo sotto la sua responsabilità, ai sensi del n. 1, sia necessario all'attuazione delle misure e prescrizioni di cui all'art. 4, n. 2. Dell'attuazione delle predette misure e prescrizioni è responsabile il Rappresentante legale dell'Amministrazione competente.

3. All'Amministrazione competente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

4. L'Amministrazione competente collabora, se richiesta, con gli Enti interessati e con il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alla formazione del Documento d'informazione e del Documento di valutazione dei rischi che riguardano gli immobili di pertinenza; essa riceve copia dei Documenti stessi a tenore degli artt. 8 e 9.

## Art. 3

*(Rappresentante legale)*

1. Ferma restando la responsabilità delle Amministrazioni competenti, in via generale, alla manutenzione degli immobili che costituiscono sede di lavoro, di cui all'art. 2, il Rappresentante legale di ciascun Ente

è tenuto a prestare, anche per il tramite dei Delegati per la sicurezza, di cui ai nn. 2 e 3, con delega parziale o integrale ai medesimi attribuita, la tutela in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori comunque riferibili all'Ente stesso, in conformità alle previsioni del Documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 9, nonché alla normativa vigente in materia.

2. Il Rappresentante legale dell'Ente può nominare un Delegato per la sicurezza, con atto formale. La nomina ha effetto per le sole attività e per gli ambiti operativi dell'Ente determinati nella delega e, negli stessi limiti, esonera il Rappresentante legale dai compiti attribuiti dalla legge al Delegato per la sicurezza.

3. In mancanza di nomina da parte del Rappresentante legale, nonché in caso di delega parziale da parte dello stesso limitatamente alle attività non delegate, sono direttamente riferibili al Rappresentante legale tutte le attività che le vigenti norme prevedono attribuite al Delegato per la sicurezza.

4. La nomina a Delegato per la sicurezza conferisce i poteri per l'attivazione degli interventi di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro per conto dell'Ente, nonché i poteri di spesa relativi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle normative interne.

5. Il Rappresentante legale può nominare, con delega parziale o integrale, uno o più Incaricati per la sicurezza per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5. La nomina a Incaricato per la sicurezza è conferita con atto formale ed ha effetto per le sole attività e per gli ambiti operativi dell'Ente determinati nella delega.

6. Il Rappresentante legale provvede all'attivazione dell'Amministrazione competente nei casi di cui all'art. 4, n. 4.

7. Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Rappresentante legale può avvalersi di apposita consulenza tecnica.

#### Art. 4

##### *(Delegato per la sicurezza)*

1. Il Delegato per la sicurezza, negli stessi limiti di cui all'art. 3, n. 2, in mancanza di nomina dell'Incaricato per la sicurezza, nonché in caso di delega parziale a quest'ultimo, limitatamente alle attività non delegate, mantiene direttamente a proprio carico i compiti previsti dalle vigenti norme per l'Incaricato per la sicurezza.

2. Il Delegato per la sicurezza, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede ad attuare tutte le misure di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, quelle contenute nei Documenti di valutazione, formalmente trasmessigli ai sensi dell'art. 9, n. 3, ed ogni altra prescrizione in materia impartita all'Ente dal Servizio per la la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.



3. Qualora una o più delle misure e prescrizioni di cui al n. 2 comportino interventi che ricadano, anche solo in parte, nelle attribuzioni di una Amministrazione competente, come definita all'art. 2, il Delegato per la sicurezza ne dà immediata e motivata comunicazione al Rappresentante legale dell'Ente di appartenenza, con espressa indicazione degli interventi da effettuare.

4. Il Rappresentante legale adotta ogni determinazione al riguardo, provvedendo a formulare richiesta motivata all'Amministrazione competente per l'effettuazione degli interventi di spettanza di quest'ultima ed impartendo ogni necessaria disposizione al Delegato per la sicurezza circa l'attuazione degli interventi dal medesimo indicati ed eventualmente residuati dalla richiesta predetta.

5. Dalla ricezione della richiesta di cui al n. 4, gli obblighi e le responsabilità dell'attuazione delle relative misure e prescrizioni si intendono trasferite, per quanto di sua spettanza, all'Amministrazione competente.

6. Il Delegato per la sicurezza, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede a:

*a)* impartire disposizioni agli Incaricati per la sicurezza in ordine ai compiti loro spettanti;

*b)* compilare, sottoscrivere ed inviare al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro il Documento di informazione;

*c)* collaborare con il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro e, in ogni caso, fornire informazioni e documenti richiesti dal Servizio medesimo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

*d)* predisporre, secondo tempi e modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 12, idonee misure tese ad informare, formare ed aggiornare i lavoratori dipendenti e i collaboratori, durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a loro carico, circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, con particolare riferimento alle specifiche professionalità e mansioni, circa le relative misure di prevenzione e protezione, la conoscenza e l'osservanza delle procedure di pronto soccorso, la conoscenza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, di antincendio e di evacuazione in caso di emergenza;

*e)* partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro;

*f)* segnalare per iscritto all'Ente appaltante, dandone informazione al Rappresentante legale in presenza di cantieri temporanei nei luoghi di lavoro nei quali assicura la tutela, i casi di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute, per le conseguenti determinazioni.

Art. 5

*(Incaricato per la sicurezza)*

L'Incaricato per la sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, ed in conformità alle disposizioni ricevute dal Delegato per la sicurezza, deve:

*a)* mantenere in efficienza le protezioni e i dispositivi di sicurezza degli ambienti, degli impianti e dei macchinari e, ove ciò comporti oneri economici, effettuare adeguata segnalazione al Delegato per la sicurezza;

*b)* disporre e vigilare affinché i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

*c)* informare i concessionari e gli appaltatori, nonché i lavoratori autonomi, sui rischi particolari eventualmente esistenti negli ambienti in cui sono chiamati a prestare la loro opera; tale obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che i concessionari, gli appaltatori o i lavoratori autonomi sono incaricati di prestare;

*d)* partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro;

*e)* provvedere, in conformità alle disposizioni del Delegato per la sicurezza, all'attuazione delle misure di informazione, formazione e aggiornamento di cui all'art. 4, n. 6, lett. *d*.

Art. 6

*(Doveri dei lavoratori)*

1. Tutti i lavoratori, nell'ambito delle proprie attività e delle rispettive competenze, durante l'orario di lavoro e comunque durante la loro permanenza nei luoghi di lavoro, senza oneri economici a loro carico, conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dall'Ente, devono osservare ogni misura e cautela che, formalmente comunicata da parte dei soggetti preposti, di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure dettata dal senso comune, sia idonea a tutelare la sicurezza e la salute propria, nonché delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

2. Tutti i lavoratori devono, in particolare:

*a)* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva;

*b)* utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza secondo le istruzioni ricevute;

*c)* evitare di rimuovere o modificare, senza formale autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

*d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

*e)* segnalare prontamente ad uno dei soggetti preposti di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure, in loro assenza, alla persona di grado superiore presente in quel momento sul luogo di lavoro, le condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;

*f)* evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di rispettiva competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi;

*g)* sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge; il tempo necessario alla esecuzione di tali accertamenti è considerato, a tutti gli effetti, orario di servizio;

*h)* partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio; la durata temporale di tale partecipazione è considerata, a tutti gli effetti, orario di servizio.

3. La responsabilità del lavoratore è esclusa qualora la contravvenzione agli obblighi di cui ai numeri precedenti sia diretta conseguenza dell'adempimento di un ordine gerarchicamente impartito, salvo che l'ordine medesimo non risulti palesemente illegittimo.

4. Specifici obblighi e cautele, in attuazione e in osservanza del n. 1, potranno essere stabiliti con il regolamento di cui all'art. 12.

## TITOLO II

### ORGANISMI E DOCUMENTI TECNICI

#### Art. 7

*(Servizio per la Sicurezza e la Salute  
dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro)*

1. È istituito il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, al fine di assicurare la uniforme tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stessi.

2. Per lo svolgimento delle funzioni del Servizio, il Presidente si avvale delle Direzioni dei Servizi Tecnici, di Sanità ed Igiene e dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, a ciascuna delle quali può delegare lo svolgimento di compiti e il compimento di atti in materie di rispettiva competenza.

3. Il Presidente può costituire, a tal fine, una unità operativa interdirezionale, in conformità all'art. 5, n. 4, della legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV.

4. Il Presidente può avvalersi altresì di ogni altra collaborazione necessaria al perseguimento delle attività del Servizio, facendo ricorso, se del caso, anche a rapporti contrattuali e di consulenza.

5. Il Servizio provvede a:

*a)* effettuare la valutazione dei rischi ed individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione per ciascuna attività di ogni Ente, sulla base degli elementi forniti dall'Ente medesimo;

*b)* predisporre e aggiornare, per ciascuna attività di ogni Ente, il Documento di valutazione dei rischi;

*c)* accertare, determinare, prescrivere e verificare le misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, dagli infortuni, dagli incendi e da altre emergenze, i piani di evacuazione dai luoghi di lavoro, le caratteristiche tecniche di strumenti, attrezzi, impianti e macchinari, nonché determinare, rilasciare e verificare le certificazioni in materia;

*d)* accertare, determinare, prescrivere e verificare le misure necessarie per il primo soccorso nei luoghi di lavoro, d'intesa con la Direzione di Sanità ed Igiene;

*e)* organizzare, d'intesa con gli Enti interessati, i programmi di formazione e informazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori;

*f)* programmare, sulla base dei rischi professionali rilevati e delle proposte avanzate dalla Direzione di Sanità ed Igiene, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, da effettuarsi a cura della Direzione medesima;

*g)* elaborare, annualmente, le statistiche delle tecnopatie e degli infortuni verificatisi nei luoghi di lavoro degli Enti di cui all'art. 1, n. 2;

*h)* redigere, al fine di assicurare la migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della normativa in materia. Tale relazione, corredata delle statistiche di cui alla lett. *g*, è inviata entro il mese di marzo di ogni anno al Presidente del Governatorato;

*i)* porre in essere ogni altra attività necessaria ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche attraverso idonee forme di consultazione dei lavoratori medesimi.

6. Al Servizio spetta altresì l'alta vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In assolvimento di tale compito, il Servizio:

*a)* acquisisce informazioni e può effettuare, in tutti i luoghi di lavoro, ispezioni e controlli tesi a verificare l'osservanza della normativa vigente;

*b)* nei casi previsti dalla legge e, comunque, qualora riscontri inosservanze, anomalie o qualsiasi necessità di intervento, adotta ogni opportuno provvedimento. I provvedimenti adottati sono vincolanti per i destinatari.

Art. 8

*(Documento di informazione)*

1. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro acquisisce le informazioni sui rischi mediante un Documento di informazione, redatto da ciascun Ente con l'apporto dell'Amministrazione competente, per i profili di pertinenza, conformemente ad un modello informativo predisposto dal Servizio stesso ed approvato dal Presidente del Governatorato.

2. Il contenuto del Documento di informazione ed il termine entro il quale esso deve pervenire al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro sono stabiliti, di volta in volta, nel modello informativo di cui al n. 1.

3. Per ciascuna attività dell'Ente il Documento di informazione contiene:

- a) planimetria aggiornata di tutti gli ambienti di lavoro;
- b) descrizione dettagliata delle lavorazioni con riferimento ai fattori di rischio (fisico, chimico, biologico, ecc.) noti all'Ente;
- c) elenco di tutti i lavoratori e relative mansioni svolte;
- d) elenco dettagliato di tutte le sostanze e di tutti i prodotti chimici utilizzati, completo di schede tossicologiche;
- e) elenchi delle attrezzature, degli impianti e di tutti i macchinari impiegati;
- f) numero medio e massimo delle presenze giornaliere dei frequentatori esterni.

4. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di informazione redatti.

5. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente copia dei Documenti di informazione relativi ai luoghi di lavoro di rispettiva competenza.

Art. 9

*(Documento di valutazione dei rischi)*

1. Sulla base delle risultanze del Documento di informazione e di ogni eventuale ulteriore notizia e accertamento ritenuti opportuni, il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, ai fini della individuazione e della prescrizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie, predispone, per ciascuna attività di ogni Ente, un Documento di valutazione dei rischi.

2. Il Documento contiene:

a) la descrizione dell'attività e degli ambienti in cui l'attività medesima si svolge e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti a tale attività, nonché degli eventuali rischi per la sicurezza e la salute dei frequentatori esterni;

b) l'individuazione e l'indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, dagli infortuni, dagli incendi e da altre emergenze, nonché dei dispositivi di protezione collettiva e individuale che devono essere utilizzati dai lavoratori;

c) l'individuazione e l'indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva acquisizione ove mancanti o insufficienti, delle necessarie certificazioni relative a strumenti, attrezzi, impianti e macchinari;

d) i piani di emergenza ed evacuazione dagli ambienti interessati;

e) l'individuazione e l'indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure utili ai fini della prestazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro, nonché per l'individuazione del pronto soccorso competente;

f) l'indicazione di misure alternative provvisorie da adottare fino alla completa attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui alle lett. b ed e, nonché di quelle da adottare fino all'acquisizione delle certificazioni mancanti o insufficienti di cui alla lett. c;

g) l'indicazione del programma per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali.

3. Ciascun Documento di valutazione dei rischi è trasmesso al Rappresentante legale dell'Ente che, a sua volta, lo trasmette al Delegato per la sicurezza rispettivamente competente, ove esistente.

4. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente copia dei Documenti di valutazione dei rischi relativi ai luoghi di lavoro di sua competenza.

5. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di valutazione dei rischi per esso predisposti.

6. Le norme di prevenzione e protezione contenute nel Documento di valutazione dei rischi devono essere portate a conoscenza dei lavoratori occupati nei relativi luoghi di lavoro a cura del Delegato per la sicurezza competente.

7. La valutazione dei rischi ed il Documento di valutazione dei rischi sono oggetto di revisione triennale e, comunque, in occasione di modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro fisse e mobili, delle macchine, degli impianti e relativi dispositivi di sicurezza, anche sulla base di nuove acquisizioni tecnologiche, rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché della sicurezza e della salute dei visitatori.

Al riguardo, è fatto obbligo a ciascun Delegato per la sicurezza di comunicare tempestivamente al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro ogni significativa variazione intervenuta.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 10

##### *(Prescrizioni alternative)*

1. In relazione a particolari esigenze, derivanti dall'esercizio delle attività o dalle strutture come individuate al n. 2, possono essere determinate, per singoli casi e per specifici ambiti e situazioni, prescrizioni alternative a quelle derivanti dai Documenti di valutazione dei rischi nonché alle specifiche prescrizioni impartite dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

2. Le prescrizioni alternative possono essere disposte per:

a) attività di polizia, ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e per le strutture alle attività medesime dedicate;

b) strutture dedicate al culto, all'istruzione e formazione e ad archivio o biblioteca;

c) strutture dedicate a museo, comprese le aree archeologiche;

d) strutture di speciale pregio storico, artistico o architettonico.

3. L'istanza, contenente l'indicazione della disposizione per la quale si chiede l'applicazione di prescrizione sostitutiva, con i relativi motivi, è presentata dal Rappresentante legale dell'Ente al Presidente del Governatorato.

Il Presidente del Governatorato decide sull'istanza con provvedimento amministrativo motivato, sempre revocabile, sentito il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

4. Con il provvedimento che accoglie l'istanza, anche solo in parte, il Presidente del Governatorato dispone le misure e le prescrizioni da osservarsi nel caso di specie, in sostituzione di quelle previste dalla presente legge.

5. Il provvedimento è comunicato dal Rappresentante legale dell'Ente al Delegato per la sicurezza competente, al quale sono trasferiti dal medesimo Rappresentante legale ogni obbligo e responsabilità in ordine all'attuazione del provvedimento stesso.

6. Il provvedimento è comunicato contestualmente dal Rappresentante legale al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

7. A ciascuna Amministrazione è fornita copia di ogni provvedimento relativo all'immobile rientrante nelle proprie competenze.

Art. 11

*(Responsabilità disciplinare e penale)*

1. I comportamenti che contravvengono alle presenti norme, configurando fattispecie di violazione dei doveri d'ufficio, sono passibili di sanzioni disciplinari, ai diversi livelli di gravità, a tenore delle previsioni regolamentari dei rispettivi Enti di appartenenza, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale.

2. L'azione disciplinare è sempre proponibile direttamente dal Presidente del Governatorato. Al medesimo è fornita ogni informazione in merito ai relativi procedimenti ed alla loro conclusione.

Art. 12

*(Delega al Presidente del Governatorato)*

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7, n. 1, della legge fondamentale, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro il Presidente del Governatorato provvede ad emanare, con proprio regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la normativa tecnica e di attuazione non prevista dalla stessa.

Art. 13

*(Copertura finanziaria)*

Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci dello Stato e delle Amministrazioni interessate.

Art. 14

*(Prima applicazione)*

Nelle more della emanazione del regolamento di cui all'art. 12, il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro dà primo avvio alle attività di cui all'art. 7, n. 5, lett. *d, e, f*.

Art. 15

*(Abrogazioni ed entrata in vigore)*

1. Sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entrerà in vigore il primo gennaio 2008.



*Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 6 novembre 2007.*

*L'originale della legge medesima, munito del Sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Città del Vaticano, 10 dicembre duemilasette.

GIOVANNI CARD. LAJOLO, *Presidente*

Visto

*Il Segretario Generale del Governatorato*

+ Renato Boccardo

# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

## SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Benedetto XVI - Anno IV

### **N. LXXI - Legge sulle fonti del diritto.**

*1 ottobre 2008*

BENEDETTO PP. XVI

*Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:*

Art. 1

*(Fonti principali del diritto)*

1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.
2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.
3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.
4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.

Art. 2

*(Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione)*

1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato.
2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine.
3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.

Art. 3  
(*Recezione della legislazione italiana*)

1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.

2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

Art. 4  
(*Norme civili*)

Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge, salve le seguenti riserve:

- a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana;
- b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
- c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica;
- d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
- e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del Codex iuris canonici, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del medesimo Codex;
- f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso Codex;
- g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana;
- h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato;
- i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana;
- l) le funzioni di notaio sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato. Con le stesse modalità, possono essere designati, per l'esercizio delle funzioni notarili, anche avvocati rotali o civili che abbiano un rapporto organico, o di collaborazione per contratto, con il Governatorato;
- m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. La stessa Direzione provvede anche alla tenuta ed aggiornamento del catasto.

Art. 5  
(*Norme di procedura civile*)

Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.

Art. 6  
*(Poteri del giudice in materia civile)*

Quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano.

Art. 7  
*(Norme penali)*

1. Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

2. La legge prevede i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative e ne indica la natura, avuta presente la funzione educativa della pena.

3. Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, convertite in Euro ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI, sono determinate con provvedimento amministrativo del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

4. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana.

Art. 8  
*(Norme di procedura penale)*

Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

Art. 9  
*(Poteri del giudice in materia penale)*

Qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

Art. 10  
*(Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio)*

1. La rappresentanza ed il patrocinio nelle diverse sedi di giudizio sono regolati da apposita legge.

2. Nei giudizi il giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

Art. 11  
(Istruzione scolastica)

1. Ferma restando la specificità dell'ordinamento vaticano, che si ispira in materia di istruzione e formazione alle indicazioni del Magistero della Chiesa con particolare riguardo alla primaria responsabilità dei genitori, l'istruzione scolastica è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di diciotto compiuti.

2. All'obbligo si soddisfa con la frequenza di strutture scolastiche legalmente riconosciute, secondo la legislazione dei diversi Stati, salvo che i genitori e tutori dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei strumenti didattici.

3. Con provvedimento amministrativo saranno stabilite le modalità applicative.

Art. 12  
(Norme amministrative)

1. Salva specifica normativa vaticana e sotto le riserve indicate nell'art. 3, si osservano nella Città del Vaticano:

a) la legislazione dello Stato italiano vigente all'entrata in vigore della presente legge, compresi i regolamenti e i trattati ratificati dall'Italia e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, concernente:

- 1) i pesi e misure di ogni genere;
- 2) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
- 3) le ferrovie;
- 4) le poste;
- 5) le telecomunicazioni ed i relativi servizi, sia su rete fissa che mobile,

nelle loro diverse componenti;

- 6) la trasmissione dell'energia elettrica;
- 7) l'aviazione;
- 8) gli automobili e la loro circolazione;
- 9) la difesa contro le malattie infettive e contagiose.

b) le leggi dello Stato italiano, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, concernenti la polizia edilizia ed urbana e l'igiene e la sanità pubblica.

2. In caso di necessità dettata da pubblica utilità, per l'acquisizione allo Stato di beni privati, l'utilizzo temporaneo dei medesimi, le prestazioni di opere e servizi, provvede il Presidente del Governatorato con decreto motivato, stabilendo il relativo indennizzo.

3. Per autorità dello Stato previste nelle leggi e nei regolamenti richiamati in quest'articolo si intende il Presidente del Governatorato, salvo espresa delega da parte del medesimo.

Art. 13  
(Abrogazione ed entrata in vigore)

La presente legge sulle fonti del diritto sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

*Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il primo ottobre 2008, anno IV del Nostro Pontificato.

BENEDETTO PP. XVI